



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1948

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

18/12/2022 - 05:16

Indice

1. DDL S. 1948 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1948	4
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	11
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 244 (pom.) del 03/08/2021	12
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 245 (pom.) del 04/08/2021	21
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 257 (pom.) del 13/10/2021	24
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 258 (pom.) del 19/10/2021	39
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 186 (pom.) del 30/11/2021	54
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 188 (pom.) del 09/12/2021	55
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 272 (pom.) del 15/02/2022	56
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 279 (pom.) del 29/03/2022	80
1.4. Trattazione in consultiva	85
1.4.1. Sedute	86
1.4.2. Resoconti sommari	87
1.4.2.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	88
1.4.2.1.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 293 (pom.) del 23/03/2022	89

1. DDL S. 1948 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1948
XVIII Legislatura

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

Titolo breve: *Nuova organizzazione tribunali*

Iter

15 febbraio 2022: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1948

in corso di esame in commissione

Iniziativa Regionale

Consiglio regionale Abruzzo

Natura

ordinaria

Include relazione tecnica.

Presentazione

Presentato in data **23 settembre 2020**; annunciato nella seduta n. 260 del 5 ottobre 2020.

Classificazione TESEO

UFFICI GIUDIZIARI , TRIBUNALI , PUBBLICO MINISTERO

Articoli

REGIONI (Art.1), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.1), MANUTENZIONE (Art.1), IMMOBILI (Art.1), PERSONALE AMMINISTRATIVO (Art.1), RUOLI E PIANTE ORGANICHE (Art.1), ABROGAZIONE DI NORME (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Andrea Ostellari \(L-SP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 3 agosto 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 2 novembre 2020.

Annuncio nella seduta n. 271 del 2 novembre 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

Nuovamente assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 4 agosto 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1948

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1948

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 2020

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

Onorevoli Senatori. - L'articolo 121 della Costituzione prevede la possibilità per le regioni di proporre al Parlamento disegni di legge, attraverso il voto del disegno di legge da parte dei rispettivi consigli regionali.

Per illustrare questo disegno di legge al Parlamento nazionale per la sua approvazione, appare opportuno ricordare che il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, che, per quanto riguarda l'Abruzzo, a causa dei perduranti nefasti effetti del terremoto dell'Aquila, sarà attuato nel settembre 2021, comporterà gravissime difficoltà di accesso alla giustizia per cittadini per i circondari di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto.

In effetti, la riforma approvata dal Governo Monti, per l'Abruzzo, ha lasciato una vastissima zona, a confine con il Lazio ed il Molise, totalmente sfornita dei servizi giudiziari, avendo concentrato l'amministrazione della giustizia nell'arco nord-est, costituito dai tribunali dell'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti.

Appare, perciò, del tutto evidente che tale squilibrata localizzazione dei presidi giudiziari renderà estremamente difficoltoso e costoso il servizio giustizia per centinaia di migliaia di cittadini abruzzesi, residenti in una regione avente il 65 per cento del territorio montuoso e collinare, una rete viaria in dissesto, una rete autostradale alquanto problematica sotto l'aspetto della sicurezza dei viadotti e delle gallerie ed una rete ferroviaria carente ed ottocentesca.

Oltretutto, la soppressione dei tribunali, così come operata dal Governo Monti, risulta in netto contrasto con il principio del massimo decentramento dei servizi assicurati dallo Stato, previsto dall'articolo 5 della Costituzione, nonché con il principio di giustizia di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal trattato di Lisbona, per il quale anche l'amministrazione della giustizia deve essere esercitata il più vicino possibile ai cittadini.

Del resto, né l'introduzione degli sportelli di prossimità né la normativa del comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012, aggiunto dall'articolo 1, comma 397, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, palesemente poco comprensibile ed inattuabile, possono sanare il grave *vulnus*, inferto dalla richiamata legge di soppressione dei tribunali sub provinciali ai principi fondamentali contenuti nell'articolo 5 della Costituzione e nell'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea.

Considerato che la riforma della geografia giudiziaria introdotta dal decreto legislativo n. 155 del 2012, laddove ha avuto attuazione, ha causato notevoli disagi agli addetti ai lavori e ai cittadini, senza produrre alcun giovamento all'amministrazione della giustizia sia sotto il profilo della celerità dei giudizi sia sotto il profilo della qualità delle decisioni e, tanto meno, sotto il profilo della riduzione delle spese, l'assemblea della regione Abruzzo propone l'approvazione della legge, come di seguito articolata.

Relazione tecnica

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Con la presente proposta di legge al Parlamento nazionale, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, si intendono apportare modifiche ed integrazioni al D.lgs. 155/2012 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e succ. modificazioni).

Nello specifico, il provvedimento prevede che il Ministero della Giustizia debba disporre, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali soppressi dall'art. 1 del richiamato D.lgs. 155/2012, riprendano appieno la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio degli enti locali e della regione richiedente, (rimanendo a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria).

Il testo legislativo proposto contiene la c.d. "clausola di invarianza finanziaria", disponendo l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza statale.

In merito agli aspetti finanziari, si fa presente che trattasi di onere "eventuale" e comunque connesso a variabili concrete non determinabili a priori.

Gli eventuali aspetti finanziari (con relative provviste finanziarie) saranno valutati (e regolati) in modo approfondito nella fase propriamente operativa del provvedimento.

L'eventuale (conseguente) aggravio finanziario dipenderà dalle future ed eventuali richieste (istanze) da parte delle Regioni interessate finalizzate alla scelta del "ripristino" dei tribunali "soppressi" e, di conseguenza, la sua determinazione (e la relativa ripartizione tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali), sarà determinato a seguito dell'approvazione delle apposite convenzioni di cui al punto 1 dell'articolo 8-bis del progetto di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Introduzione dell'articolo 8-bis
al decreto legislativo n. 155 del 2012)*

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono inseriti i seguenti:

« Art. 8-bis. - *(Riattivazione dei tribunali)* - 1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali soppressi ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, riprendano la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente.

2. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.

3. Il Ministro della giustizia provvede a modificare le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto, inserendovi i tribunali subprovinciali ripristinati su richiesta delle regioni interessate ai sensi del presente articolo, nonché a ricostituire i relativi circondari, che sono inseriti nella tabella di cui al citato allegato 1.

4. Le spese di cui al comma 1 possono essere sostenute anche dagli enti locali previa intesa con la regione richiedente.

Art. 8-ter. - *(Piante organiche)* - 1. Entro cento giorni dalla data di stipula delle convenzioni di cui all'articolo 8-bis, il Ministro della giustizia provvede alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali subprovinciali ripristinati ai sensi del medesimo articolo e alla loro copertura ».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 8 del decreto
legislativo n. 155 del 2012)*

1. Il comma 4-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è abrogato.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1948
XVIII Legislatura

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

Titolo breve: *Nuova organizzazione tribunali*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 244 \(pom.\)](#)

3 agosto 2021

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 245 \(pom.\)](#)

4 agosto 2021

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 257 \(pom.\)](#)

13 ottobre 2021

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 258 \(pom.\)](#)

19 ottobre 2021

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 186 \(pom.\)](#)

30 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 188 \(pom.\)](#)

9 dicembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 272 \(pom.\)](#)

15 febbraio 2022

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 272 \(pom.\)](#)

15 febbraio 2022

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 279 \(pom.\)](#)

29 marzo 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 244 (pom.) del 03/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021
244ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2336\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S), illustra il provvedimento in titolo di conversione del decreto-legge, come approvato dalla Camera, all'articolo 7 attribuisce alla nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale la funzione di Autorità nazionale competente (e punto di contatto unico) in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, per le finalità di cui al decreto legislativo n. 65 del 2018: ciò a tutela dell'unità giuridica dell'ordinamento per cui ne discende la competenza all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto legislativo (attuativo della direttiva dell'Unione europea n. 1148 del 2016 in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi: *Network and Information Security*, donde l'acronimo NIS).

La medesima Agenzia diviene il punto di contatto e, pertanto, assume le funzioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica attribuite alla Presidenza del Consiglio. Tali funzioni sono individuate dal decreto-legge n. 105 del 2019 e vi rientrano l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative, per i soggetti pubblici (nonché i gestori di servizi fiduciari qualificati o di posta elettronica) che facciano parte del perimetro. Sono però mantenute in capo alla Presidenza del Consiglio le funzioni attribuite dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2021, circa l'individuazione dei soggetti rientranti nel perimetro per il settore spazio e aerospazio e per il settore tecnologie critiche (e la struttura della Presidenza del Consiglio competente alla innovazione tecnologica e digitalizzazione vi è prevista agire "in raccordo" con il Ministero per lo sviluppo economico, per il settore servizi digitali).

L'articolo 13 prevede poi che i trattamenti di dati personali per finalità di sicurezza nazionale, in applicazione del decreto legge in esame, siano effettuati ai sensi del Codice in materia di protezione

dei dati personali, con particolare riguardo alle specifiche disposizioni previste per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.

L'articolo 15 del decreto-legge specifica che l'autorità nazionale competente NIS è responsabile dell'attuazione delle misure previste dal decreto legislativo n. 65 del 2018 con riguardo ai settori e servizi ivi elencati (allegato II e allegato III) e ad essa spetta la vigilanza sull'applicazione del decreto a livello nazionale, incluso l'esercizio delle relative potestà ispettive e sanzionatorie. Pertanto l'autorità nazionale competente NIS - in luogo delle singole autorità di settore - sarà competente per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 65 del 2018 (articolo 19) e allo svolgimento delle attività di ispezione e verifica necessarie per le misure previste dal medesimo decreto legislativo in particolare in materia di sicurezza e notifica degli incidenti.

Per l'articolo 16, commi 8-14, viene introdotto, tra le fattispecie che giustificano l'irrogazione di sanzioni amministrative, il caso in cui l'impresa abbia eseguito il contratto o l'accordo in violazione del decreto di esercizio dei poteri speciali. Sono anche previste alcune modifiche normative di carattere formale (viene soppresso il riferimento all'undicesimo periodo del comma 3-*bis* con riferimento alla disciplina delle sanzioni, viene soppresso l'inciso "nel provvedimento di esercizio dei predetti poteri" nella disposizione che consente al Governo di ordinare all'impresa di ripristinare la situazione anteriore e viene altresì soppressa, nel medesimo periodo dopo la parola anteriore, l'espressione "all'esecuzione del predetto contratto o accordo"). Si provvede poi ad adeguare, al nuovo quadro normativo derivante dal decreto-legge, gli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), attribuendo all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale le funzioni, precedentemente in capo al Ministero dello sviluppo economico, in materia di individuazione delle misure di natura tecnica e organizzativa: si tratta di poteri esercitati per assicurare la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché per garantire l'integrità delle citate reti e dei casi in cui le violazioni della sicurezza o perdita dell'integrità siano da considerarsi significative ai fini del corretto funzionamento delle reti o dei servizi (articolo 16-*bis*); sono interessati pure i poteri di verifica della sicurezza, di indagine sui casi di mancata conformità nonché sui loro effetti sulla sicurezza e l'integrità delle reti e di irrogazione delle sanzioni per il mancato rispetto delle citate disposizioni (articolo 16-*ter*). Con riferimento ai poteri di verifica della sicurezza è altresì soppressa la collaborazione con gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico (comma 14, lettera c).

L'articolo 17 (modificato dalla Camera dei deputati) al comma 1 prevede che, per lo svolgimento delle funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, la neo-istituita Agenzia per la cybersicurezza nazionale possa avvalersi "dell'ausilio" del personale dell'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi delle telecomunicazioni (previsto dall'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2005) si tratta del Servizio di polizia postale e delle comunicazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza. L'articolo 18 - che detta disposizioni relative alla copertura finanziaria relativa alla istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale - apposta a tal fine un capitolo dedicato dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: in esso affluiscono, tra gli altri proventi patrimoniali e di gestione, i proventi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Previo accertamento della presenza del numero legale, la Commissione unanime conviene sulla proposta della relatrice.

IN SEDE REDIGENTE

(1948) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del

pubblico ministero
(Discussione e rinvio)

Il relatore [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo che reca modifiche al decreto legislativo n. 155 del 2012 recante "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero". La revisione giudiziaria con riguardo alla regione Abruzzo non ha ancora trovato piena attuazione.

L'attuazione della riforma, evidenzia la relazione del disegno di legge, è destinata a produrre "gravissime difficoltà di accesso alla giustizia per cittadini per i circondari di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto... la riforma approvata dal Governo Monti, per l'Abruzzo, ha (infatti) lasciato una vastissima zona, a confine con il Lazio ed il Molise, totalmente sfornita dei servizi giudiziari, avendo concentrato l'amministrazione della giustizia nell'arco nord-est, costituito dai tribunali dell'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti".

Proprio al fine di evitare tali conseguenze negative sulla amministrazione della giustizia il disegno di legge, all'articolo 1 introduce nel decreto legislativo due nuovi articoli (articoli 8-bis e articolo 8-ter). Si tratta a ben vedere di un intervento di carattere generale, destinato a trovare applicazione non solo con riguardo alla regione Abruzzo. L'articolo 8-bis prevede, nelle more di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, improntata - questa volta - al principio del massimo decentramento, la riattivazione - su richiesta delle regioni interessate- dei tribunali soppressi. Ciò è consentito a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture (le spese per le retribuzioni dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria restano a carico dello Stato) siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Tali spese possono essere sostenute anche dagli enti locali previa intesa con la regione richiedente. La disposizione rimette al Ministro della giustizia la conseguente modifica delle tabelle allegate al decreto legislativo stesso. L'articolo 8-ter demanda al Ministro della giustizia la riformulazione o la riapertura delle piante organiche dei tribunali subprovinciali ripristinati. L'articolo 2 abroga il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155. Tale disposizione consente, in via sperimentale, al Ministro della giustizia di utilizzare, attraverso apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione. L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) auspica che possa essere individuata una modalità che gli consenta di aggiungere la firma al disegno di legge di iniziativa della Regione Abruzzo.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) solleva dubbi sul rispetto della riserva statale, prevista dall'articolo 117 della Costituzione in materia di ordinamento giudiziario, da parte di un Consiglio regionale che eserciti il potere di iniziativa legislativa.

Il [PRESIDENTE](#) - che per la risposta ai quesiti avanzati rinvia da un lato ai precedenti ostativi, e, dall'altro, alle determinazioni già assunte dalla Presidenza del Senato - sottopone ai Gruppi la valutazione in ordine alla riconduzione dalla sede redigente a quella referente di tale disegno di legge: ciò in modo da consentirgli di esercitare, successivamente, il potere di messa all'ordine del giorno congiuntamente con il disegno di legge n. 2139 che, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, ha oggetto strettamente connesso.

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) interviene sollevando perplessità sulla necessità di ricongiungere tale disegno di legge con un altro disegno di legge che contiene una delega legislativa.

Il **PRESIDENTE** ritiene al contrario che non vi siano impedimenti procedurali e regolamentari alla richiesta di cambio di sede: quanto al successivo passo, ricorda alla senatrice **MAIORINO** (M5S) che, oltre all'articolo 51 del Regolamento, è anche conforme alla prassi l'attribuzione presidenziale che prescrive di valutare la congiunzione di disegni di legge aventi oggetto identico o strettamente connesso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(758) Marco PELLEGRINI ed altri. - Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari, di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia di Bari

(Discussione e rinvio)

Il **PRESIDENTE**, in sostituzione della relatrice Piarulli, illustra il provvedimento in titolo che reca disposizioni in materia di geografia giudiziaria finalizzate a favorire un migliore accesso al sistema giudiziario nella Regione Puglia e in particolare nella provincia di Foggia. Quest'ultima provincia, infatti, come rileva la relazione di accompagnamento del disegno di legge, è una delle più estese in Italia ed è caratterizzata da un territorio vasto e variegato dal punto di vista orografico e demografico, dove i collegamenti tra le diverse località sono assolutamente problematici e, purtroppo, insufficienti. Al fine di ovviare a tali criticità e ad assicurare, in linea con le indicazioni europee, un più facile accesso alla giustizia per i cittadini, il disegno di legge apporta una serie di modifiche alla geografia giudiziaria della Regione.

Nel dettaglio l'articolo 1 istituisce a Foggia una sezione distaccata della corte di appello di Bari, con giurisdizione sul circondario del tribunale di Foggia, nonché una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, nella cui circoscrizione è compreso il circolo della corte di assise di Foggia. L'articolo 2 istituisce sempre a Foggia una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari.

Ancora l'articolo 3, intervenendo sull'articolo 51 del codice di procedura penale, prevede l'istituzione di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia. Si tratta di un intervento finalizzato ad assicurare un più pieno contrasto alla criminalità di stampo mafioso che - come sottolinea la stessa relazione - "esercita un vero e proprio controllo militare" nel territorio foggiano. Nonostante la gravità della situazione le condanne definitive comminate *ex* articolo 416-*bis* del codice penale sono - come evidenzia anche in questo caso la relazione - molto poche. Circostanza questa, che trae origine proprio dalla mancanza sul territorio di sedi - autonome o distaccate - della corte di appello, della Direzione distrettuale antimafia e della Direzione investigativa antimafia.

L'articolo 4 demanda ad un successivo decreto del ministro della giustizia da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge proposta, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione della pianta organica e del personale dipendente necessario al funzionamento delle istituende sezioni. L'articolo 5 reca la disciplina transitoria, individuando le controversie e i procedimenti da devolvere alla cognizione delle istituende sezioni. L'articolo 6 reca infine la copertura finanziaria.

Il **PRESIDENTE** sottopone ai Gruppi la valutazione in ordine alla riconduzione dalla sede redigente a quella referente di tale disegno di legge, in modo da consentirgli di esercitare il potere di messa all'ordine del giorno congiuntamente con il disegno di legge n. 2139 che, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, ha oggetto strettamente connesso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(251) Julia UNTERBERGER. - Modifiche all'articolo 192 del codice civile, in materia di

comunione legale tra i coniugi

(1490) Julia UNTERBERGER. - Modifiche al codice civile in materia di tutela del coniuge economicamente svantaggiato

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il seguito della discussione congiunta, sospesa nella seduta del 6 ottobre 2020, è ulteriormente rinviato, prospettando il Presidente la possibilità di svolgere audizioni alla ripresa autunnale.

(882) Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 luglio.

Su istanza della senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) e con il parere favorevole del RELATORE, il [PRESIDENTE](#) fissa il termine per una nuova presentazione degli emendamenti per martedì 7 settembre 2021 alle ore 15.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al resoconto, auspicando la celere espressione dei prescritti pareri da parte delle Commissioni in sede consultiva.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1709) D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) preavverte che la documentazione richiesta al Ministero dell'interno non è ancora pervenuta e che il deferimento del disegno di legge sul processo penale, in approvazione alla Camera dei deputati, comporterà in capo al relatore una valutazione in ordine ai possibili ambiti di sovrapposizione.

IN SEDE REFERENTE

(1402) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Dopo un intervento del senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) ed in assenza di Relatore e primo firmatario, il seguito dell'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio 2020, è rinviato.

(2139) Felicia GAUDIANO ed altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 luglio.

La relatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) richiede alla Commissione la possibilità di fissare un termine per indicare soggetti da audire in Ufficio di Presidenza integrato.

Il [PRESIDENTE](#) replica dichiarando che sarebbe più agevole posporre questa indicazione alle determinazioni dei Gruppi, in ordine al trasferimento alla sede referente degli altri due disegni di legge oggi affrontati in sede redigente. Nell'auspicata ipotesi di una sede omogenea di trattazione, la Presidenza potrebbe esercitare le sue attribuzioni ai sensi dell'articolo 51, primo comma del Regolamento, impregiudicata la necessità per la Commissione di assumere, alla fine della discussione generale, un testo-base.

Insorgono i senatori [MIRABELLI](#) (*PD*), Alessandra [MAIORINO](#) (*M5S*) e [LOMUTI](#) (*M5S*), che contestano la possibilità della Presidenza di congiungere i tre disegni di legge, una volta che dovessero essere posti nella stessa sede. In particolare, il senatore Mirabelli evidenzia le peculiarità del disegno di legge n. 758 e l'estrema urgenza delle misure da esso proposte.

Dopo un intervento del senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), che non ravvisa attualità nella polemica stante la natura meramente ipotetica della riassegnazione, il seguito dell'esame è rinviato.

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(311) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
- e petizioni nn. 863, 864, 865 e 866 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 luglio.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) illustra lo stato dei lavori preparatori delle tre relatrici e si dice ottimista sulla possibilità di completare a breve lo studio dei testi, preliminarmente all'espressione dei pareri ed agli inviti a riformulazioni che potranno essere avanzati. Auspica il ritiro degli emendamenti che fuoriescono dal perimetro delle unità normative oggetto dell'attività emendativa del Governo: questa misura di snellimento dell'esame consentirebbe di procedere in tempi brevi, appena dovesse essere espresso il parere della 5ª Commissione e dovesse essere disposta la calendarizzazione in Assemblea.

La relatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) ritiene importante verificare la pertinenza degli emendamenti e fa presente come sussista una quantità di questioni tecniche di non poco momento da esaminare: si tratta di una legge delega per la riduzione dei tempi del processo civile ed è legittimo che la Ministra vi annetta il massimo interesse, richiedendo un esito il più possibile certo. È una richiesta da non

disattendere.

Il [PRESIDENTE](#) unisce il suo all'invito, avanzato dalle relatrici ai Gruppi, a comunicare al più presto gli emendamenti superati dalla presentazione degli emendamenti del Governo, consentendo così la celere definizione dell'*iter*.

Reagisce il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), rivendicando i diritti della dialettica parlamentare, che richiede una discussione seria e compiuta degli emendamenti proposti, prima dell'espressione dei pareri: nessun ritiro di emendamenti da parte sua potrà essere contemplato prima di tale doverosa fase, che è ausilio all'interprete oltre che contributo alla migliore definizione di una delega, destinata a revisionare un codice di rito per i prossimi decenni.

Seguono interventi dei senatori [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*), [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*), [MIRABELLI](#) (*PD*) e della relatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*). Quando però il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) invita a trasferire in Commissione la trattazione dei testi emendativi effettuata nelle riunioni di maggioranza, la relatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) ed il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) controvertono, rievocando polemicamente la metodologia seguita per la trattazione del disegno di legge n. 2272.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 16,20.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 4 agosto, alle ore 12,30 o comunque alla sospensione dei lavori d'Assemblea se successiva, con l'ordine del giorno che sarà diramato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [2086](#)

Art. 1

1.1

[Piarulli](#), [Gaudiano](#), [Lomuti](#), [Evangelista](#), [D'Angelo](#), [Maiorino](#), [Perilli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Introduzione dell'articolo 583-quater.1 del codice penale)

1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 583-quater.1

(Istigazione e apologia all'autolesionismo)

Chiunque istiga i minori di anni diciotto a commettere atti di autolesionismo, ovvero chi fa ai minori di anni diciotto l'apologia di fatti relativi all'autolesionismo è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da due a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, da quattro a nove nei casi di lesione personale grave e da sette a quattordici nei casi di lesione personale gravissima. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, chiunque invia, consegna, cede, pubblica o diffonde attraverso strumenti informatici o telematici immagini o video, al fine di propagandare la commissione degli atti di autolesionismo di cui al primo comma, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico, religioso o di costume.».

1.2

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, secondo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alle parole "la diffonde" *premettere la seguente*: "intenzionalmente";
- b) *sopprimere le parole*: "ovvero ne agevola in qualsiasi modo la diffusione".

Art. 2

2.1

[Evangelista](#), [Gaudiano](#), [D'Angelo](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#), [Maiorino](#), [Perilli](#)

Al comma 1 sostituire il primo e il secondo capoverso con i seguenti:

«La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, chiunque invia, consegna, cede, pubblica o diffonde attraverso strumenti informatici o telematici immagini o video al fine di propagandare la commissione degli atti di cui al presente articolo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.»

2.2

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, secondo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

- c) alle parole "la diffonde" *premettere la seguente*: "intenzionalmente";
- d) *sopprimere le parole*: "ovvero ne agevola in qualsiasi modo la diffusione".

Art. 3

3.1

[Evangelista](#), [Lomuti](#), [Gaudiano](#), [Piarulli](#), [D'Angelo](#), [Maiorino](#), [Perilli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Obblighi in capo ai titolari del trattamento e ai gestori di siti internet)

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluna delle condotte di cui agli articoli 583-*quater*.1 e 580, commi terzo e quarto, del codice penale, posti in essere mediante strumenti informatici o telematici, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco delle immagini o video, previa conservazione dei dati originali.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il titolare del trattamento o gestore del sito internet o del social media, non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore successive non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

3.2

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.3

(Obblighi a carico dei responsabili di piattaforme di condivisione di contenuti online)

1. Dopo l'articolo 57-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 57-ter. - *(Reati ai danni di minorenni commessi col mezzo delle piattaforme di condivisione di contenuti online)* - Salva la responsabilità dell'autore, il responsabile delle piattaforme di condivisione di contenuti online che non abbia previsto strumenti online per l'invio di richieste di rimozione di contenuti resi disponibili tramite i propri sistemi, che configurino i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto è punito, a titolo di colpa, se il reato è commesso, con una multa da 25.000 euro a 50.000 euro".

2. Alla piattaforma di condivisione di contenuti online che svolge indagini volontarie o altre attività volte a rilevare, identificare e rimuovere, o impedire l'accesso a contenuti resi disponibili online che configurano i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto del codice penale non si applicano comunque le esenzioni di responsabilità di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.»

Art. 4

4.1

[D'Angelo](#), [Gaudiano](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#), [Evangelista](#), [Maiorino](#), [Perilli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Fatto commesso all'estero)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.»

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 245 (pom.) del 04/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 2021
245ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) dà conto del cambio di sede richiesto da un quinto dei componenti della Commissione sui disegni di legge nn. 758 e 1948.

La senatrice [PIARULLI](#) (M5S) ricorda l'esigenza di affrontare i motivi di sofferenza della gestione penitenziaria, anche riprendendo l'indagine conoscitiva sul trattamento dei soggetti al regime carcerario italiano, mediante lo svolgimento dei relativi sopralluoghi.

Il [PRESIDENTE](#) replica che la programmazione dei lavori nella sessione autunnale potrà utilmente includere l'esigenza segnalata, compatibilmente con le priorità legislative che l'Ufficio di Presidenza integrato sarà chiamato a dettare o confermare.

IN SEDE REFERENTE

(1438) *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(1516) *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

(1555) *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

(1582) *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*

(1714) *ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto della lettera inviata, su mandato della Commissione, alla Ministra della giustizia e della conclusione dei lavori della commissione ministeriale sulla magistratura onoraria, nonché dell'approvazione della norma di proroga in sede di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. Richiede quindi al Governo quando ed in quale forma intenda depositare gli emendamenti proposti dalla commissione ministeriale.

La sottosegretaria MACINA dichiara che l'attività relativa agli emendamenti è in fase avanzata di svolgimento, ma va ancora risolto pienamente il problema delle coperture finanziarie.

Il [PRESIDENTE](#) auspica che alla ripresa dei lavori della Commissione - preventivata per il 31 agosto prossimo, allo scopo di apprestare il testo dell'Atto Senato n. 1662 per l'Assemblea - possa essere completata anche l'attività testé illustrata dal Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(311) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura e delle petizioni nn. 863, 864, 865 e 866 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che il senatore [MIRABELLI](#) (PD) ha segnalato l'esigenza di soprassedere alle declaratorie presidenziali fino all'arrivo del rappresentante del Gruppo Italia viva-PSI che sostituisce il senatore Cucca, si sviluppa un breve dibattito sulla tempistica della ripresa dei lavori testé annunciata dal [PRESIDENTE](#), in cui intervengono i senatori [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) e [MIRABELLI](#) (PD), la relatrice [UNTERBERGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) e la sottosegretaria MACINA.

La relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) preannuncia poi la richiesta della senatrice Rizzotti che - sulle riformulazioni del subemendamento 15.0.8/2, che dovessero essere depositate dalla prima firmataria - sia mantenuta anche la sua firma.

All'arrivo della senatrice Conzatti (che sostituisce il senatore Cucca), il [PRESIDENTE](#) comunica che il senatore Mirabelli ritira i seguenti emendamenti a sua prima firma: 2.46, 2.65, 6.10, 6.11, 8.6, 8.7, 10.4, 10.7, 10.9, 12.9, 15.2. Indi comunica che la senatrice Lunesu ritira la propria firma all'emendamento 15.0.8/2 a prima firma della senatrice Valente. Comunica poi che le senatrici Gaudiano, D'Angelo, Maiorino, Evangelista e Piarulli aggiungono le firme all'emendamento 1.4. Il Presidente dichiara l'inammissibilità dei seguenti testi, che contrastano con la tecnica redazionale dei subemendamenti: 2.78/1, 2.78/2, 2.80/1, 2.80/2, 2.81/1, 5.12/2, 10.17/2, 10.17/1, 14.5/6, 14.5/7, 14.5/1 prima parte, 14.5/8.

Il Presidente si riserva, impregiudicate le diverse valutazioni della Presidenza del Senato, di dichiarare improponibile l'emendamento 15.0.9, in ragione della tecnica della novella che è stata prescelta dal proponente Governo e che impatta direttamente sui codici civile e di procedura civile, nonché su leggi complementari; ne consegue che la medesima riserva si applica ai relativi subemendamenti. La natura di legge di delegazione legislativa del testo proposto dal Governo ne rappresenta anche il perimetro, per cui non se ne può snaturare il contenuto aggirandone il limite con la modifica del titolo proposta nel "conseguentemente". In ogni caso, si lascia la possibilità al proponente di riformulare l'emendamento, nel senso di riversarne il contenuto in ulteriori criteri di delega per la revisione del codice di procedura civile (da aggiungere a quelli enunciati nelle restanti parti del disegno di legge).

Il Presidente dispone infine l'accantonamento dei seguenti emendamenti, in quanto di contenuto analogo all'emendamento 15.0.8: 2.0.1, 3.0.1, 3.0.2, 4.0.1 (quest'ultimo segue peraltro la sorte delle improponibilità testé ipotizzate), 8.0.3, 9.0.1 e 15.3.

Dopo un intervento del senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 257 (pom.) del 13/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 2021
257ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ([n. 285](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Il [PRESIDENTE](#), proposto lo schema di parere favorevole condizionato pubblicato in allegato, dichiara aperta la discussione.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) chiede un rinvio per approfondire la tematica.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) ritiene che il tema sia delicato e divisivo e pertanto auspica il mantenimento del parere all'interno dei confini tracciati dalla direttiva; ritiene che l'atto del Governo recepisca in maniera equilibrata la direttiva; auspica che il parere non rappresenti l'occasione per aprire spaccature che facciano emergere le differenze, su questo tema, all'intero della maggioranza.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI), pur condividendo l'opinione dei colleghi sulla delicatezza del tema, aderisce pienamente al testo del parere proposto: ritiene che in esso siano stati invocati principi importanti, più volte affermati nella nostra Costituzione, ed auspica pertanto un confronto proficuo. Ciò nella speranza che non si perda l'occasione propizia per dare, finalmente, una veste alle garanzie dell'imputato, così tanto enfaticamente riconosciute dalla Costituzione.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) condivide l'opinione del senatore Cucca, ritenendo che non si debba perdere questa occasione per dare attuazione finalmente ai principi costituzionali; condivide pienamente la proposta di parere ed in particolare le condizioni poste dal relatore; preannuncia il proprio voto favorevole ed auspica che il testo del parere non venga modificato perché lo ritiene, allo stato, pienamente condivisibile.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), richiamata l'importanza del principio di non colpevolezza, ritiene necessaria l'apertura di un approfondito dibattito sul recepimento della direttiva europea. Esprime tuttavia perplessità su alcuni aspetti della proposta di parere che paiono escludere che gli ufficiali di polizia giudiziaria diano informazioni alla stampa: in determinate circostanze, il Procuratore della Repubblica dovrebbe poter autorizzare tali soggetti a parlare, al limite in sua presenza.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) precisa la differenza tra il concetto di presunzione di innocenza, che è prevista dalla direttiva europea, e la nozione di presunzione di non colpevolezza, cui si riferisce invece la nostra Costituzione all'articolo 27. Esprime perplessità su alcuni aspetti del parere paventando il rischio che, accogliendo le condizioni proposte, si possa porre il bavaglio all'informazione. Ritiene invece necessario intervenire sulla disciplina deontologica dei giornalisti e di coloro che spesso usano il potere dei mezzi di informazione: auspica pertanto che sia questo il terreno in cui trovare un equilibrio, tra diritto all'informazione e presunzione di non colpevolezza. Pertanto condivide l'opinione del senatore Mirabelli circa il fatto che il testo proposto al Governo rappresenti già una sintesi equilibrata.

Interviene il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) condividendo l'opinione del senatore Cucca circa la necessità di difendere a spada tratta le garanzie dell'imputato; ritiene necessario che i processi non si svolgano "nelle edicole" ma nelle aule di tribunale. Condivide pertanto la proposta di parere, che anzi reputa per certi versi eccessivamente moderata; denuncia la pericolosità delle dichiarazioni "ad orologeria" rilasciate talvolta da organi inquirenti e magistrati agli organi di informazione proprio a ridosso degli appuntamenti elettorali. Non solo può esservi un uso distorto degli strumenti di indagine per finalità di opposizione politica: spesso le campagne mediatiche possono influire anche sull'opinione del giudicante condizionando l'esito di un processo penale importante.

Preso atto che il Governo ha annunciato alla Camera dei deputati di aver accordato una proroga di un'altra settimana, come conferma il sottosegretario SISTO, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (n. 286)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Dopo un intervento del senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) e preso atto che il Governo ha annunciato alla Camera dei deputati di aver accordato una proroga di un'altra settimana, come conferma il sottosegretario SISTO, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame ad altra

seduta.

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (n. 290)

(Esame. Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 29 della legge 22 aprile 2021 n. 53. Parere non ostativo)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S), illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che recepisce la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto. L'articolo 1, in attuazione dell'articolo 13-*bis* della direttiva, contiene le definizioni di alcuni termini o sigle utilizzati nel decreto legislativo. L'articolo 2 recepisce le disposizioni di cui all'articolo 13-*octies* della direttiva (UE) 2017/1132, così come modificata dalla direttiva 2019/1151, concernente la costituzione *online* delle società, attuando gli specifici criteri di delega contenuti nell'articolo 29 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021).

In particolare si prevede (comma 1): la possibilità che l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, sia ricevuto dal notaio - mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato - per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse; l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni della legge notarile (legge n. 89 del 1913) relative all'atto pubblico redatto con procedure informatiche (art. 47-*bis* e 47-*ter*) e alla sua sottoscrizione (art. 52-*bis*); l'esecuzione dei conferimenti mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato.

Specifiche disposizioni (comma 2) sono dedicate alla piattaforma telematica del Consiglio nazionale del notariato, tramite la quale si realizza: l'accertamento dell'identità; la verifica dell'apposizione, da parte di chi ne è titolare, della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata; la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati; la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà.

Per le predette finalità si prevede che la piattaforma: utilizzi mezzi di identificazione elettronica aventi un livello di garanzia significativo o elevato ai sensi della disciplina europea in materia di identificazione elettronica (di cui al regolamento (UE) 910/2014), assicuri il collegamento continuo con le parti in videoconferenza, la visualizzazione dell'atto da sottoscrivere, l'apposizione della sottoscrizione elettronica da parte di tutti i firmatari, la conservazione dell'atto mediante collegamento con la struttura di cui all'articolo 62-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e il tracciamento di ogni attività; consenta, ai fini della sottoscrizione dell'atto, il contestuale rilascio alle parti della firma elettronica riconosciuta. Si dispone inoltre la possibilità che gli atti costitutivi siano ricevuti dal notaio per atto pubblico informatico anche mediante l'uso di modelli uniformi - redatti anche in lingua inglese e pubblicati sul sito istituzionale delle camere di commercio - adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame. È fissato, in caso di utilizzo dei modelli, un limite massimo al compenso per l'attività notarile (comma 3). Con riguardo alla redazione degli atti costitutivi ricevuti in videoconferenza: nell'ipotesi in cui le parti siano residenti all'estero qualsiasi notaio italiano potrà ricevere l'atto; nel caso di cittadini residenti in Italia è previsto che gli stessi si rivolgano a notai del luogo in cui almeno una delle parti intervenute ha la residenza o la sede legale.

Si prevede infine (commi 5 e 6) che il notaio: interrompa la stipula dell'atto in videoconferenza e chieda la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, in caso di dubbio sull'identità del richiedente o se rileva il mancato rispetto delle norme sulla capacità di agire o di rappresentare una società; abbia facoltà di rettificare un atto informatico mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico formato con modalità informatica.

L'articolo 3 riprende la disciplina della pubblicità delle informazioni inserite nel registro, ribadendo il

testo dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2017/1132, come modificato dalladirettiva(UE)2019/1151; ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (previo parere del Garante per la protezione dei dati personali), sono rimesse le modalità di dettaglio per l'interscambio di dati mediante il sistema di interconnessione dei registri.

L'articolo 4 interviene in materia di *Business Registers Interconnection System* (BRIS), ossia il sistema di interconnessione dei registri delle imprese. A seguito di questa interconnessione, nei casi di sedi secondarie registrate nel territorio di un altro Stato membro da società di capitali soggette alla legge italiana, non si applica l'articolo 2197, ultimo comma, del codice civile, che richiede all'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all'estero di l'iscrizione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale. L'articolo 5 è dedicato alle modalità di sottoscrizione (firma elettronica o digitale) delle istanze di iscrizione o deposito di atti o dati nel registro delle imprese, prevedendo che il deposito avvenga tramite la modulistica elettronica approvata dal Ministro dello sviluppo economico; le modalità di sottoscrizione dell'atto di deposito richiedono un livello di sicurezza "significativo". L'articolo 6 apporta alcune modifiche al codice civile in materia di società. L'articolo 7 prevede l'obbligo a carico dell'ufficio del registro delle imprese di fornire, mediante il BRIS, le informazioni richieste dall'autorità di un altro Stato membro sull'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2382 c.c. a carico degli amministratori di società di capitali aventi sede nel territorio dello Stato, al fine di evitare che un soggetto interdetto in uno Stato membro dall'assumere la carica di amministratore possa aggirare tale divieto mediante l'assunzione di identica carica in un altro Stato. Specifiche disposizioni sono dedicate al trattamento dei dati personali con riguardo alle informazioni sulla cessazione dalla carica di amministratore della persona interessata. Secondo quanto specificato dall'articolo 12, l'efficacia di tali disposizioni decorre dal 1° agosto 2023. L'articolo 8 contiene la disciplina relativa alla consultazione gratuita degli atti e dei dati tramite il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS), nonché dei parametri applicabili per determinare i diritti di consultazione. L'articolo 9 prevede che le copie e degli estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del registro delle imprese: siano rilasciati in formato elettronico; siano autenticati, salvo che il richiedente vi rinunci, secondo le procedure di cui al Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), dal conservatore del registro delle imprese che ne attesta la provenienza dallo stesso registro e la conformità ai documenti ed alle informazioni in esso conservati. L'articolo 10 dispone l'obbligo per gli uffici del registro delle imprese di rendere consultabili tramite il BRIS gli atti e le informazioni relativi alle società di capitali, di cui all'articolo 14 della direttiva (UE) 1132/2017 (comma 1). Si prevede inoltre che i medesimi uffici del registro delle imprese rendano consultabili, tramite il BRIS, anche informazioni e atti relativi a società diverse da quelle di capitali (comma 2). L'articolo 11 contiene la clausola di invarianza finanziaria disponendo che dall'attuazione del decreto legislativo in esame, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 12 dispone il differimento al 1° agosto 2023 dell'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 7 relative alle informazioni sull'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità degli amministratori.

La Commissione conviene unanime sullo schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, proposto dalla Relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

(Parere alla 13a Commissione. Esame sul testo e sui relativi emendamenti e rinvio)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo con riferimento all'articolo 5

che introduce una serie di modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, recante la legge-quadro in materia di incendi boschivi. In particolare si introduce la nuova definizione di incendio di interfaccia urbano-rurale, con cui si intende quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali; viene introdotto, inoltre, il divieto per tre anni della raccolta dei prodotti del sottobosco nei soprassuoli percorsi dal fuoco e si prevede la confisca degli animali nel caso di trasgressione al divieto di pascolo nelle aree colpite da incendi.

L'articolo 6 interviene sul delitto di incendio boschivo, previsto dall'articolo 423-*bis* del codice penale, per introdurre una circostanza aggravante - quando i fatti siano commessi da coloro che svolgono compiti di prevenzione incendi - e due circostanze attenuanti, per coloro che collaborano con le autorità e si impegnano a contenere le conseguenze dell'incendio. La disposizione prevede inoltre, in caso di condanna, l'applicabilità delle pene accessorie del divieto di contrattare con pubblica amministrazione, dell'estinzione dell'eventuale rapporto di lavoro pubblico e dell'interdizione dall'assunzione di incarichi legati alla prevenzione incendi, oltre che la confisca obbligatoria, anche per equivalente, dei profitti del reato.

Presenta infine lo schema di parere pubblicato in allegato: esso è non ostativo con osservazione sul testo e in parte non ostativo in parte ostativo sugli emendamenti di competenza.

Dopo interventi del senatore [MIRABELLI](#) (PD), del senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) e del sottosegretario SISTO, il seguito dell'esame è rinviato.

(2390) PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI) illustra il provvedimento in titolo che pone rimedio ad una grave anomalia del contenzioso elettorale politico, che registra un vuoto di tutela in ragione del conflitto negativo di giurisdizione tra giudice ordinario, giudice amministrativo e autodichia delle Camere; il disegno di legge n. 2390 intende corrispondere alle istanze presenti nella sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2021, depositata il 26 marzo 2021. Con tale pronuncia, il Giudice delle leggi ha invitato il legislatore a porre in essere un necessario intervento che assicuri l'accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni potenzialmente lesive del diritto di elettorato passivo nelle elezioni politiche nazionali, quali i provvedimenti di ricusazione di liste o di incandidabilità. Già nella sentenza n. 259 del 2009, la Corte aveva ricordato come - con l'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - si sarebbe potuta introdurre la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica: ma i termini di quella delega decorsero senza che il Governo la esercitasse.

La soluzione prefigurata nel disegno di legge riproduce in buona misura il testo allora proposto dalla commissione del Consiglio di Stato e poi inopinatamente stralciato dal Governo. Il riparto di giurisdizione, che rimonta alla legge di devoluzione del 1865, è sormontato seguendo l'indicazione della citata sentenza n. 259 del 2009, secondo cui "l'introduzione di un nuovo caso di giurisdizione esclusiva può essere effettuata solo da una legge - come prescrive l'articolo 103, primo comma, Costituzione, e nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dalla [sentenza n. 204 del 2004](#) di questa Corte". Piuttosto, è l'altro discrimine - quello verso il giudizio di convalida delle Camere - a rendere necessaria una apposita clausola di salvaguardia della competenza degli organi di verifica dei poteri, puntualmente presente all'articolo 1 del disegno di legge: essa rispecchia la giurisprudenza costituzionale di deferenza verso la ricognizione con cui le Giunte delle Camere ritengono di conoscere di ogni fase del procedimento elettorale, compresa quella precedente l'apertura dei seggi, ma esclusivamente ai fini del giudizio sulla corretta composizione dell'organo elettivo.

Alla giurisdizione esclusiva si aggiunge, nel testo, l'accentramento delle impugnazioni presso il TAR del Lazio, sede di Roma: si tratta di una individuazione del foro coerente con il fatto che le decisioni di ricusazione di liste o di dichiarazione d'invalidità delle candidature, adottate dagli Uffici centrali circoscrizionali, hanno una prima sede di riesame presso l'Ufficio centrale nazionale. Il ricorso al TAR andrà proposto a due giorni dalla pubblicazione della decisione dell'Ufficio, con celebrazione dell'udienza entro i successivi due giorni e pubblicazione della decisione nello stesso giorno. I termini per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato sono identici, sicché è possibile definire l'intero giudizio entro otto giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. Illustra infine lo schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato.

Dopo interventi dei senatori [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) e [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco), il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2394\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo. Gli articoli 1 e 3 del decreto-legge in titolo dispongono, per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso - e di esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro - in cui si svolga l'attività del medesimo soggetto - sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato. Per l'ipotesi di accesso nei luoghi di lavoro in mancanza delle condizioni summenzionate e per l'inadempimento dei due obblighi suddetti a carico del datore di lavoro sono previste sanzioni amministrative pecuniarie

Per le ipotesi in cui un lavoratore (non esente) comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o risulti privo della medesima certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, le norme in esame prevedono in primo luogo (capoverso 6 dell'articolo 1, comma 1, e capoversi 6 e 7 dell'articolo 3, comma 1) che il soggetto sia assente ingiustificato fino alla presentazione della suddetta certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, con la conseguente sospensione della retribuzione o degli altri compensi o emolumenti (comunque denominati). Inoltre, viene escluso che le suddette assenze diano luogo a conseguenze disciplinari - mentre l'ipotesi di accesso al luogo di lavoro in mancanza delle condizioni in esame può dar luogo a sanzioni disciplinari, secondo i relativi regimi (capoverso 7 dell'articolo 1, comma 1, e capoverso 8 dell'articolo 3, comma 1) - e viene fatto salvo - per i casi di assenze medesime - il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per le imprese private con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore - a prescindere dalla successiva generazione di un certificato verde COVID-19 e fermi restando, in ogni caso, l'esclusione di sanzioni disciplinari e il diritto alla conservazione del posto di lavoro - per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione (capoverso 7 citato dell'articolo 3, comma 1); tale sospensione, in ogni caso, non può avere una durata superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, fermo restando il suddetto limite temporale del 31 dicembre 2021 (e ferma restando, entro quest'ultimo limite, l'applicazione tassativa - a prescindere dalla sospensione - del regime suddetto di assenza ingiustificata).

Riguardo alle norme sanzionatorie per le violazioni dei divieti o obblighi di cui agli articoli 1 e 3 in esame - norme stabilite dai capoversi da 7 a 9 dell'articolo 1, comma 1, e dai capoversi da 8 a 10 dell'articolo 3, comma 1, e dai richiami ivi posti - si rileva che per le suddette ipotesi di violazione del divieto di accesso da parte del lavoratore, di mancata definizione, da parte del datore di lavoro, entro il

15 ottobre 2021, delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche o di mancato svolgimento delle verifiche (anche a campione), è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria; i limiti minimi e massimi della sanzione sono pari, rispettivamente, a 400 e 1.000 euro, ovvero a 600 e 1.500 euro nella fattispecie suddetta di violazione del divieto di accesso; per ogni fattispecie di illecito in esame, è previsto il raddoppio dei suddetti limiti minimi e massimi in caso di reiterazione della violazione. Le disposizioni oggetto di richiamo pongono altre norme o rinvii normativi, riguardo alla disciplina della sanzione e della relativa irrogazione; in particolare, riguardo alla misura della sanzione, si fa rinvio, per il pagamento in misura ridotta, alle norme di cui all'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di conseguenza, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al limite minimo; tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Le sanzioni in esame sono irrogate dal prefetto. I soggetti incaricati (da parte dei datori di lavoro) dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al prefetto gli atti relativi alla violazione medesima. Resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con riferimento alla destinazione dei proventi delle sanzioni in oggetto. In base a tale rinvio, è devoluto allo Stato l'importo delle sanzioni in caso di accertamento della violazione da parte di funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, mentre è devoluto alle regioni, alle province e ai comuni l'importo delle sanzioni in caso di accertamento della violazione da parte di funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. Per la suddetta violazione del divieto di accesso, sia per i lavoratori pubblici sia per quelli privati possono trovare applicazione anche sanzioni disciplinari, secondo i relativi regimi.

L'articolo 2, attraverso l'inserimento nel decreto-legge n. 52 del 2021 prevede che i magistrati anche onorari per poter accedere agli uffici giudiziari, debbano possedere ed esibire le certificazioni verdi. Nel dettaglio l'articolo 9-*sexies*, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, prevede che dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021 i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari, ove svolgono la loro attività lavorativa, se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 (comma 1). Ai sensi del comma 2 l'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione è considerata assenza ingiustificata, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Ancora, il comma 3 configura come illecito disciplinare l'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari senza le certificazioni verdi. Tale illecito è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare. Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e quelle di cui ai commi 2 e 3 - in quanto compatibili - si applichino anche ai magistrati onorari. Il comma 5 attribuisce ai responsabili della sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria la responsabilità di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, consentendo agli stessi di avvalersi di delegati. Per gli uffici giudiziari ordinari, tali funzioni sono svolte dal procuratore generale presso la Corte d'appello. Ulteriori modalità di verifica possono essere stabilite con circolare del Ministero della giustizia. Ai sensi del comma 6 l'accesso agli uffici giudiziari in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e la violazione degli obblighi di controllo previsti dal comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-*quinquies*. Il comma 7 richiama espressamente l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-*quinquies*. Il comma 8 esclude espressamente l'applicazione delle disposizioni su illustrate per i soggetti diversi dai magistrati anche onorari che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo. L'articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi. In particolare esso proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici

rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2, stabilendo l'obbligo, per le farmacie e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti. Per le farmacie vengono anche stabilite, in caso di inosservanza, le relative sanzioni amministrative; in particolare il testo impegna le farmacie - in cui vengono svolti test intesi a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e tamponi rapidi per la rilevazione di antigeni derivanti dal virus SARS-CoV-2 - ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2. In caso di inosservanza di tali disposizioni, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.

Dopo un intervento [PRESIDENTE](#), la RELATRICE si riserva di avanzare una proposta complessiva di parere alla luce anche degli emendamenti che dovessero essere trasmessi, alla scadenza del termine fissato dalla Commissione di merito per la loro presentazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Stante il decorso del termine regolamentare per l'espressione del parere sul disegno di legge n. 2305, la Commissione di merito ha proceduto alla conclusione dell'esame. Il [PRESIDENTE](#) avverte che non vi è quindi materia per deliberare.

IN SEDE REFERENTE

[\(1948\) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero](#)
(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) propone di dare per acquisita la relazione, già svolta in sede redigente sul provvedimento in titolo.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone che il disegno di legge in titolo, per le sue caratteristiche di ordine generale, prosegua in modo disgiunto rispetto ad altri disegni di legge. Dopo un intervento della senatrice [GAUDIANO](#) (M5S), precisa che nulla impedisce che le audizioni, che l'Ufficio di Presidenza integrato dovrebbe tenere, possano riguardare l'intera questione della revisione della geografia giudiziaria.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) illustra la genesi del suo disegno di legge n. 2356, in attesa di assegnazione, e non si oppone a che intanto si svolgano le audizioni prefigurate dal Presidente.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver invitato i Gruppi ad indicare i soggetti da audire, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Sul complesso delle proposte del Presidente la Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il **PRESIDENTE** comunica che è convocato, al termine della seduta plenaria, un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 17,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 285

La 2a Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

premessi che:

- la relazione illustrativa dello schema di decreto chiarisce che, alla luce della prima relazione della Commissione europea sull'attuazione data dagli Stati alla direttiva(UE) 2016/343, «con il presente decreto legislativo vengono dettate le sole disposizioni necessarie a garantire una più precisa e completa conformità alle previsioni dello strumento eurounitario» in relazione ai soli articoli 4, 5 e 10 della direttiva;
- il recepimento della direttiva rappresenta una grande occasione per il nostro ordinamento per assicurare concretamente il rispetto della presunzione di innocenza; a tal fine, è opportuno identificare tutte le norme che possono ledere tale principio, sia nella lettera che nella loro interpretazione giurisprudenziale, alla luce del complesso delle disposizioni contenute nella direttiva;
- l'articolo 2 della direttiva definisce l'ambito di applicazione specificando che essa si applica a qualsiasi persona indagata o imputata in un procedimento penale e riguarda tutte le fasi di quel procedimento; il capo II, rubricato "presunzione di innocenza", oltre a prevedere che gli Stati membri assicurino che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza (articolo 3), dispone all'articolo 4 in merito ai riferimenti in pubblico alla colpevolezza, prevedendo inoltre che gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell'obbligo;
- sull'attuazione dell'articolo 4 della direttiva si concentra in particolare lo schema di decreto legislativo; nello specifico, l'articolo 2 introduce il divieto, per le autorità pubbliche, di presentare all'opinione pubblica l'indagato o l'imputato in un procedimento penale come "colpevole" prima che sia intervenuto un provvedimento definitivo di condanna; la violazione del divieto comporta il diritto dell'indagato/imputato di chiedere all'autorità pubblica di rettificare la dichiarazione resa, al netto dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno e di eventuali sanzioni penali o disciplinari;

- il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, all'articolo 2, comma 1, lettera v) prevede che costituiscano illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni del magistrato "pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106";
- l'articolo 3 dello schema di decreto modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 106 del 2006, con l'introduzione della possibilità per il procuratore della Repubblica di mantenere rapporti con gli organi di informazione, nei casi di "particolare rilevanza pubblica dei fatti", tramite conferenze stampa;
- introdurre specificatamente tale facoltà, attualmente non prevista in modo testuale nell'ordinamento, non risulta coerente con quanto stabilito dalla direttiva; ancora meno coerente è il riferimento alla "particolare rilevanza pubblica dei fatti", formula equiparabile ad "interesse mediatico" dei fatti e totalmente estranea dal concetto di "interesse pubblico" come declinato dalla direttiva al considerando 18; la possibilità di tenere conferenze stampa, inoltre, non è in linea con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5 attualmente vigente - sul quale l'atto in esame non è intervenuto - che dispone che "ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento";
- lo stesso articolo 3 dello schema prevede che la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita, oltre a quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, quando ricorrono "altri rilevanti ragioni di interesse pubblico": qualora non venisse chiarito quale interesse pubblico prevale sul diritto alla presunzione di innocenza, tale formulazione si presterebbe a un'applicazione differenziata e discrezionale;
- l'articolo 5 della direttiva reca norme per garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica: le modifiche apportate all'articolo 474 del codice di procedura penale appaiono quindi in linea con il disposto della direttiva;
- l'articolo 6 della direttiva sull'onere della prova prevede l'obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a discarico, il diritto della difesa di produrre prove e che ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell'indagato o imputato;
- l'articolo 7 della direttiva tutela il diritto al silenzio e il diritto a non autoincriminarsi: seppure si tratti di diritti riconosciuti nel nostro ordinamento, la giurisprudenza talvolta fa discendere dal loro esercizio effetti sulla commisurazione della pena, sulla concessione delle attenuanti e sulla riparazione per ingiusta detenzione;
- in riferimento all'articolo 8 della direttiva che disciplina il diritto di presenziare al processo, il disegno di legge di delega al Governo per l'efficienza del processo penale reca principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina del processo in assenza dell'imputato proprio al fine di adeguarla alla direttiva oggetto di recepimento con il presente schema di decreto legislativo;
- l'articolo 10 prevede che gli Stati membri provvedono affinché gli indagati e imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla direttiva;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) quanto all'attuazione dell'articolo 4 della direttiva sui riferimenti in pubblico alla colpevolezza:
 - all'articolo 3, comma 1, lettera a), siano soppresse le parole "oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa";
 - al fine di rendere effettivo quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n.106 del 2006 attualmente vigente, che prevede che le informazioni fornite siano attribuite in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento, sia previsto il divieto di comunicazione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati;
 - all'articolo 3, comma 1 lettera c), si preveda che la facoltà di interlocuzione con gli organi di informazione sia esclusiva del procuratore della repubblica e che gli ufficiali di polizia giudiziaria o gli uffici stampa delle forze di polizia non siano autorizzati a fornire informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato;

- 2) quanto all'articolo 7 della direttiva sul diritto al silenzio e sul diritto a non autoincriminarsi:
 - si chiarisca che nella commisurazione della pena e nella concessione delle attenuanti non possono essere tratte conseguenze dal silenzio o dall'assenza;
 - sia specificato all'articolo 314 del codice di procedura penale che la condotta dell'indagato che in sede di interrogatorio si sia avvalso della facoltà di non rispondere non costituisce, ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, elemento causale della custodia cautelare subita;

- 3) quanto all'articolo 10 della direttiva sui mezzi di ricorso, sia modificato il comma 4 del nuovo articolo 115-*bis* in merito all'istanza di correzione e di opposizione sostituendo le parole "al giudice che lo ha emesso" con le seguenti: "all'ufficio del giudice che lo ha emesso".

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 290

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, viste anche le osservazioni espresse dalla 10ª Commissione, esprime parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2381 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere:

- non ostativo sul testo dell'articolo 5 del testo e sugli emendamenti 5.36 (Papatheu), 5.37 (De Petris), 5.38 (De Petris), 5.39 (Faraone), 5.40 (Nugnes), 5.41 (Moronese), 5.42 (De Petris), 5.43 (Auddino), 5.44 (Gaudiano), 5.45 (De Petris), 5.46 (L'Abbate), 5.47 (Taricco), 5.48 (De Petris), 5.49 (Bergesio), 5.50 (La Pietra), 5.51 (Durnwalder), 5.52 (Pavanelli), 5.53 (Abate), 5.54 (Moronese), 5.55 (L'Abbate), 5.56 (L'Abbate), 5.57 (Bruzzone), 5.58 (Arrigoni), 5.59 (Mirabelli), 5.60 (L'Abbate), 5.61 (Bruzzone), 5.62 (Faraone), 5.63 (L'Abbate), 5.64 (Moronese), 5.65 (Abate), 5.66 (L'Abbate), 5.67 (Pavanelli),

- 5.68 (Gallone), 5.69 (Abate), 5.70 (Pavanelli) e 5.71 (Abate), ad esso riferiti;
- non ostativo sul testo dell'articolo 6, comma 1, lettera a);
 - non ostativo sul testo dell'articolo 6, comma 1, lettera b), con la seguente osservazione: prestare la massima attenzione alle due circostanze attenuanti ad effetto speciale (nuovi sesto e settimo comma nella disposizione novellata), poiché si rischia di alterare l'equilibrio tra le parti del processo. Il medesimo parere non ostativo con osservazione si estende agli emendamenti 6.1 (Fenu), 6.4 (De Petris), 6.5 (Naturale), 6.6 (Taricco), 6.7 (La Pietra), 6.8 (Durnwalder), 6.9 (Bruzzone), 6.10 (L'Abbate), 6.11 (L'Abbate), 6.12 (L'Abbate), 6.13 (De Petris), 6.14 (Bruzzone), 6.15 (Gallone), 6.16 (Ferrazzi), 6.17 (De Petris) e 6.18 (De Petris), ad esso riferiti.
 - non ostativo sul testo dell'articolo 6, comma 1, lettera c) e sugli emendamenti 6.3 (De Petris), 6.19 (De Petris), 6.20 (Pavanelli), 6.21 (L'Abbate), 6.22 (Zaffini), 6.23 (Nugnes), 6.24 (Taricco), 6.25 (La Pietra), 6.26 (Durnwalder), 6.27 (Naturale), 6.28 (Gallone), 6.29 (L'Abbate) e 6.30 (De Petris), ad esso riferiti;
 - non ostativo sugli emendamenti 6.2, 6.31, 6.39, 6.0.1 nonché, nella misura in cui la Commissione di merito ritenga utile la previsione di un nuovo reato, gli emendamenti 6.32 (Nugnes), 6.33 (Gallone) e 6.34 (Nugnes);
 - ostativo sugli emendamenti 6.35 (De Petris), 6.36 (Gallone), 6.37 (Gallone) e 6.38 (Nugnes), ma soltanto perché fuoriescono dalla *sedes materiae* per affrontare temi attualmente oggetto della Commissione primaria della Commissione giustizia;
 - ostativo sugli emendamenti 6.40 (De Petris), 6.41 (De Petris), 6.42 (De Petris) e 6.35 (De Petris), ma solo perché affrontano il tema dell'estensione del nuovo istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, appena introdotto dall'articolo 2 della legge 27 settembre 2021, n. 134 ([Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari](#), prima della sua stessa entrata in vigore (19 ottobre 2021)).
- Sulla restante parte del disegno di legge e sugli altri emendamenti nulla da osservare, per quanto di competenza.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2390

La Commissione, esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di legge in titolo,

Considerando che:

1) come ricorda la relazione illustrativa, il disegno di legge intende ispirarsi alla delega contenuta nell'articolo 44 della legge n. 69 del 2009: si deve ricordare che in quell'occasione la delega legislativa attribuiva al giudice amministrativo il contenzioso in materia elettorale solo a titolo di giurisdizione esclusiva. Occorre allora dirimere la questione se vi sia, nel testo in esame, l'individuazione di quel fascio inestricabile di situazioni giuridiche soggettive che giustificano l'esplicita attribuzione della materia alla giurisdizione esclusiva. Si nota, anzitutto, che l'articolo 2, nell'introdurre l'articolo 128-bis, definisce il suo ambito di applicazione ("gli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, concernenti i contrassegni, le liste, i candidati, i collegamenti, inclusi gli atti di accertamento dell'incandidabilità") in termini più ristretti rispetto alla parallela disposizione dell'articolo 129 del c.p.a., valida tra l'altro per le elezioni al Parlamento europeo ("provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio"): la discrasia non appare

un buon indizio, in ordine alla necessità di fuoriuscire dal criterio di riparto del "doppio binario", che, come è noto, opera nelle controversie in materia di elezioni amministrative. Per esse, la giurisdizione è ripartita tra il giudice amministrativo e quello ordinario in relazione in rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela, atteso che la giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale non è esclusiva (Cassazione, sez. unite, ord. 20 ottobre 2016, n. 21262). Per conseguenza, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie afferenti a questioni di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei candidati, perché concernenti diritti soggettivi di elettorato passivo, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni attinenti alla regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo (v. D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 126). La stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 204/2004, nel dichiarare la parziale illegittimità costituzionale degli artt. 33 e 34 del D. Lgs. n. 80/1998, ha ribadito il ruolo primario del criterio di riparto fondato sulla consistenza delle posizioni giuridiche azionate in giudizio, individuando l'esistenza di determinati limiti costituzionali alla discrezionalità del legislatore nell'individuazione delle materie oggetto di giurisdizione esclusiva. Detti limiti, a giudizio della Corte, sono da rinvenire nel concetto di "particolari materie" di cui all'art. 103, primo comma, Cost.: in sostanza, questa norma, nello stabilire che le materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del G.A. devono essere "particolari" rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità, intende affermare che esse devono partecipare alla loro medesima natura, che è contrassegnata dalla circostanza che la P.A. agisca come Autorità. Queste particolari materie, dunque, si debbono caratterizzare per la compresenza di interessi legittimi e diritti soggettivi strettamente connessi tra loro, ossia, a voler riprendere esplicitamente quanto detto dalla Corte, per "la inscindibilità delle questioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo, e per la prevalenza delle prime". In tal senso, la Corte costituzionale, rimarcando come il criterio principale fondato sulla causa petendi sia tutt'altro che superato, ha rammentato che il legislatore ben potrebbe ampliare l'area della giurisdizione esclusiva, ma a condizione che ciò avvenga "con riguardo a materie (in tal senso particolari) che, in assenza di tale previsione, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di legittimità". Da ciò consegue che né la mera partecipazione della P.A. al giudizio, né il generico coinvolgimento nella controversia di un interesse pubblico sono sufficienti a radicare la giurisdizione esclusiva del G.A., che resta comunque strettamente collegata con l'esercizio del potere pubblico.

2) sulla scorta dei citati principi si è affermato che spettano al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo o passivo, perché anche in tali ipotesi la decisione verte direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo. Né viene meno la giurisdizione del giudice ordinario per il fatto che la questione sottoposta a giudizio sia stata introdotta mediante l'impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, in quanto in ogni caso non si discute dell'annullamento dell'atto amministrativo impugnato bensì della sussistenza dei diritti di elettorato. Inoltre, la giurisdizione del giudice ordinario non trova limitazioni o deroghe nel caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento del consiglio sulla convalida degli eletti o di impugnazione dell'atto di proclamazione, perché anche in tale ipotesi la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente l'elettorato. Va ricordato anzi che, con la pronuncia 28.5.2015, n. 11131, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che la giurisdizione in merito ai provvedimenti di sospensione di diritto dalle cariche elettive adottati ai sensi del d.lgs. 31.12.2012, n. 235 spetta al giudice ordinario. In queste ipotesi, infatti, verrebbe in rilievo una attività totalmente vincolata della pubblica amministrazione inerente il diritto soggettivo all'elettorato passivo. Pertanto, si segnalano dubbi e criticità in merito alla previsione dell'articolo 2, nella parte in cui attribuisce alla competenza inderogabile del tribunale amministrativo regionale per il Lazio gli atti di accertamento dell'incandidabilità previsti dall'articolo 2 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive

di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Il problema della giurisdizione sulla incandidabilità in generale, e, di conseguenza, anche sulla sospensione, presenta alcuni profili problematici a dispetto del consolidato criterio di riparto sopra illustrato. Infatti, la norma contenuta nel già citato art. 129 c.p.a. devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo l'impugnazione dei «provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento preparatorio per le elezioni». Occorre ricordare che la incandidabilità non è perfettamente assimilabile alle ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità. Infatti, l'incandidabilità - a differenza della ineleggibilità, che dà luogo all'eventuale decadenza dell'eletto dopo la conclusione del procedimento elettorale - comporta l'impossibilità di prendere parte, fin dall'inizio, alla competizione elettorale; l'incandidabilità, quindi, preclude l'inserimento del nominativo dell'incandidabile in qualsiasi lista. Si potrebbe, quindi, trattare di un contenzioso pre-elettorale per cui in questa ipotesi potrebbe venire in rilievo proprio l'art. 129 c.p.a. Peraltro, questa norma viene richiamata dallo stesso d.lgs. n. 235/2012 con riguardo all'accertamento della incandidabilità per il Parlamento europeo (mentre le controversie relative al procedimento preparatorio per le elezioni politiche della Camera e del Senato sfuggono fino ad oggi alla giurisdizione sia del giudice ordinario sia di quello amministrativo). Si esprimono pertanto perplessità sulla creazione di una giurisdizione del giudice amministrativo che si presume possa essere esclusiva rispetto alle ipotesi di mera incandidabilità conseguenti al d.lgs. n. 235/2012, che apparirebbe distonica rispetto al divieto di creare ipotesi di giurisdizione esclusiva per blocchi di materia come teorizzato dalla sentenza della corte costituzionale n. 204 del 2004;

3) suscita perplessità la previsione dell'istituendo articolo 128-bis, comma 2, nella parte in cui attribuisce tale contenzioso alla competenza inderogabile del Tar Lazio di Roma. Occorre, infatti, specificare che esistono due tipi di competenza inderogabile: quella per territorio di cui all'articolo 13, e quella funzionale di cui all'articolo 14;

4) l'indipendenza del giudice è principio costituzionale fondamentale che, nella determinazione dei collegi giudicanti sul procedimento che porta all'elezione della controparte costituzionale dell'Esecutivo, non può sopportare anche solo l'apparenza della parzialità. Per la Corte europea dei diritti dell'uomo, da ultimo nella sentenza *Agrokompleks c. Ucraina* (ric. n. 23465/03, § 125), del 6 ottobre 2011, «per determinare se un tribunale possa essere considerato "indipendente" ai fini dell'art. 6, § 1 della Convenzione, occorre tener conto, tra l'altro, dei seguenti criteri: il modo di nomina dei suoi membri e la durata del loro mandato (...)»;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) alla luce del Considerando (1), visto che la sentenza della corte costituzionale n. 259 del 19 ottobre 2009 ribadisce che per le controversie - che hanno ad oggetto il diritto di un candidato partecipare alla competizione elettorale - il contenzioso potrebbe essere attribuito al giudice amministrativo solo a titolo di giurisdizione esclusiva, l'introduzione di un nuovo caso di tale tipo di giurisdizione può avvenire esclusivamente per legge come prescrive l'articolo 103, primo comma, della Costituzione. Si suggerisce pertanto di intervenire sulla formulazione dell'articolo 133 del codice del processo amministrativo aggiungendo - dopo la lettera z-septies - una previsione espressa di attribuzione della giurisdizione esclusiva sul contenzioso elettorale oggetto del disegno di legge in titolo;

b) alla luce del Considerando (2), sarebbe difficilmente conciliabile la disparità di trattamento tra l'ipotesi in cui il provvedimento di incandidabilità ex d.lgs. n. 235/2012 riguarda un candidato al Parlamento, per il quale appunto si verrebbe a creare una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e l'ipotesi in cui riguarda un candidato alle elezioni comunali o provinciali per il quale rimarrebbe attribuita pacificamente la giurisdizione del giudice ordinario in mancanza di un diverso intendimento da parte del legislatore. Perciò si suggerisce di precisare per quest'ultima ipotesi

(incandidabilità conseguenti al d.lgs. n. 235/2012 o ineleggibilità) che rimane salvo il criterio di riparto della giurisdizione di cui all'art. 7 del codice del processo amministrativo;

c) alla luce del Considerando (3), si suggerisce di chiarire se la competenza inderogabile del Tar Lazio di Roma è quella per territorio di cui all'articolo 13 o quella funzionale di cui all'articolo 14 c.p.a. e, in tal caso, di intervenire sulla previsione dell'articolo 135 del codice del processo amministrativo;

d) alla luce del Considerando (4), nel testo va precisato che i collegi del Consiglio di Stato, investiti dei ricorsi di cui al disegno di legge, non devono includere, neppure in posizione minoritaria, i componenti nominati ai sensi dell'articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186. Valuti, anzi, la Commissione di merito se il principio non vada generalizzato per tutte le elezioni, mediante un comma aggiuntivo all'articolo 1 che collochi la previsione tra le Disposizioni comuni al contenzioso elettorale, di cui al capo I del Titolo VI del Libro IV del c.p.a.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 258 (pom.) del 19/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021
258ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ([n. 285](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,11, riprende alle 14,50.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale ([n. 286](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che lo schema di decreto legislativo recante attuazione

della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (A.G. 286) è volto ad armonizzare la disciplina penale italiana alla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, in tema di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Si evidenzia nella relazione illustrativa la necessità di un adeguamento della disciplina nazionale «è ancor più attuale alla luce della avvenuta comunicazione da parte della Commissione europea dell'avvio, nei confronti della Repubblica italiana, di una procedura di infrazione n. 2021/0055 ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (2021/10055) per mancato recepimento della direttiva predetta». In particolare la direttiva, completando, per quanto attiene al riciclaggio, la disciplina prevista dalla direttiva (UE) 2017/1371, la cosiddetta direttiva PIF (e dal decreto legislativo di recepimento n. 75 del 2020), si propone di realizzare un livello minimo di armonizzazione delle norme penali previste dagli ordinamenti degli Stati membri in materia di riciclaggio, sia con riguardo alla tipizzazione delle condotte, sia in relazione al trattamento sanzionatorio. Le principali novità riguardano l'ampliamento dei reati presupposto dei suddetti delitti, che viene esteso alle contravvenzioni e, nel caso del riciclaggio, dell'autoriciclaggio e del reimpiego, anche ai delitti colposi. Esaminato il contenuto del parere proposto dal relatore, il gruppo Lega, intende formalizzare una serie di osservazioni. In relazione all'ampliamento dei reati presupposti, si rileva come lo schema di decreto legislativo delimita la qualifica dei reati presupposto alle contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi. A fronte delle ipotesi, affacciate all'altro ramo del Parlamento, di sopprimere il limite dell'arresto superiore ad un anno relativo ai reati presupposto che siano di natura contravvenzionale - ipotesi sostenute motivando come, diversamente, verrebbero escluse dai reati presupposto delle condotte di riciclaggio la contravvenzione prevista dall'articolo 55, comma 4, decreto legislativo n. 231 del 2007 (che punisce la violazione del divieto comunicazioni al cliente o a soggetti terzi della avvenuta segnalazione di operazioni sospette o a soggetti terzi della avvenuta segnalazione di operazioni sospette o del successivo flusso di informazioni) - si ritiene che dovrebbe essere conservata la previsione dello schema di decreto legislativo, che, nei limiti consentiti dalla direttiva UE, ha inteso non comprendere nel novero dei reati presupposto qualsiasi fattispecie contravvenzionale (indipendentemente dai limiti edittali della pena). Secondo le ipotesi affacciate alla Camera, tra i casi di reati, che l'attuale schema di decreto legislativo lascerebbe inopportuno fuori, vi sarebbero le fattispecie del c.d. divieto di *tipping off* (il divieto che fa carico ai professionisti di non rivelare ai propri clienti l'avvenuta comunicazione al cliente od a terzi della avvenuta segnalazione di operazioni sospette) e quella prevista dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (sul subappalto non autorizzato in opere riguardanti la pubblica amministrazione), che si indica punita con la reclusione da uno a cinque anni, oltre che con la pena pecuniaria, anziché con la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto od a cottimo: non è chiaro quindi questo richiamo. Si segnala, inoltre, la non corretta formulazione della proposta di modifica che chiede che "all'articolo 1, comma 1, lettera c) numero 1), lettera d) numero 2), lettera e) numero 1) e lettera f) numero 2) sia soppressa la parola «superiore», tenuto conto che la formulazione dello schema di decreto legislativo parrebbe piuttosto la seguente: "[...] quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi". Si tratta probabilmente di un refuso, intendendosi forse eliminare la locuzione "superiore nel massimo a un anno". Potrebbe anche essere condivisa la proposta di introdurre nello schema in esame una precisazione di carattere normativo sulle cripto-valute, che analogamente ad altri beni possono costituire condotte di riciclaggio, garantendo in tal modo l'uniformità legislativa dell'intervento. Altra proposta affacciata alla Camera è quella di estendere alle indagini e all'azione penale in materia di riciclaggio il ricorso agli strumenti previsti per i gravi reati di criminalità organizzata, quali le disposizioni in materia di intercettazioni, di cui al comma 2-bis dell'articolo 266 nonché ai commi 1 e 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, nonché le operazioni sotto copertura, di cui alla legge 16 marzo 2006, n. 146 come previsto dall'articolo 11 della direttiva. Anche in questo caso, pur condividendo lo spirito e la finalità di reprimere fenomeni di grave allarme sociale, non si può concordare con la proposta. Si tratterebbe, quindi, di rendere sempre consentite in materia di riciclaggio le intercettazioni mediante

uso di captatore informatico. Al riguardo, visto anche il particolare dibattito giuridico e parlamentare sviluppatosi sulle specifiche nuove modalità di indagini, non appare opportuno il precedente di un allargamento dell'ambito di incidenza di questo mezzo di indagini, particolarmente invasivo della sfera privata;

Eccessiva appare anche la proposta, affacciata alla Camera, di intervenire sul comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, integrando l'elenco dei reati presupposto che hanno ad oggetto proventi della criminalità organizzata con le fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio, al fine di prevedere che in tali procedimenti le funzioni di pubblico ministero siano attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si intende cioè attribuire competenza sui fatti di riciclaggio e autoriciclaggio all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto anche nei casi in cui non sia configurabile l'aggravante mafiosa *ex* articolo 416-*bis*. 1 c.p. La proposta determina un ulteriore aggravio del carico di lavoro di tali uffici del pubblico ministero. Ottimo spunto giuridico è invece quello proposto dalla dottoressa De Simone allorché, in materia di elementi costitutivi dei reati, evidenzia come la direttiva 1673 - nel delimitare la figura del reato attraverso la descrizione delle azioni che devono costituire riciclaggio - specifica testualmente che tali condotte devono essere poste in atto intenzionalmente ed essere caratterizzate dalla consapevolezza della provenienza dei beni da attività criminosa. Conoscenza della provenienza illecita e coscienza e volontà sono dunque indicati espressamente come elementi della condotta (riciclaggio consapevole).

Il suo Gruppo chiede quindi che il parere favorevole sia espresso con le seguenti condizioni: in un'ottica di maggior rispetto del principio di legalità, tassatività e consapevolezza che anima il diritto penale, appare auspicabile un adeguamento della descrizione normativa della fattispecie penale di cui all'articolo 648-*bis* e *ter* che veda l'inserimento nel testo dell'articolo 648-*bis* CP, sul riciclaggio, e 648-*ter*, sul reimpiego, dell'avverbio "consapevolmente", prima della descrizione della condotta. Occorre introdurre nello schema in esame una precisazione di carattere normativo sulle cripto-valute, che analogamente ad altri beni possono costituire condotte di riciclaggio, garantendo in tal modo l'uniformità legislativa dell'intervento; occorre poi mantenere la previsione dello schema di decreto legislativo, che, nei limiti consentiti dalla direttiva UE, ha inteso non comprendere nel novero dei reati presupposto qualsiasi fattispecie contravvenzionale (indipendentemente dai limiti edittali della pena). Si segnala, inoltre, la non corretta formulazione di qualunque ipotesi di riformulazione testuale che dovesse chiedere che "all'articolo 1, comma 1, lettera c) numero 1), lettera d) numero 2), lettera e) numero 1) e lettera f) numero 2) sia soppressa la parola «superiore»".

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) si riserva di avanzare una proposta di parere favorevole con osservazioni, ma tra quelle testé avanzate solo quella sulle criptovalute le pare meritevole di accoglimento.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(2390) PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Sullo schema di parere già avanzato nella scorsa seduta, il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI) si rimette alle osservazioni dei colleghi.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) propone una modifica allo schema di parere proposto, che viene dal RELATORE fatta propria col testo di parere favorevole condizionato, pubblicato in allegato al resoconto.

Interviene nel dibattito il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) condividendo l'impostazione del parere proposto dal Relatore. Analoga posizione esprime la senatrice [PIARULLI](#) (*M5S*).

Il sottosegretario SISTO si rimette alla Commissione.

Il parere favorevole condizionato, messo ai voti, con la dichiarazione di voto contrario del senatore [BALBONI](#) (*FdI*) è approvato dalla Commissione.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile
(Rinvio del seguito dell'esame)

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening
(Rinvio del seguito dell'esame)

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DEI LEGGE NN. 758, 1948 E 2139

Sui disegni di legge in tema di geografia giudiziaria il [PRESIDENTE](#) ribadisce la necessità di procedere alle audizioni, indipendentemente dal percorso separato che avranno i singoli disegni di legge, proponendo come termine per l'indicazione degli auditi le ore 12 di venerdì 22 ottobre.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) interviene esprimendo perplessità sulla utilità delle audizioni in questa fase del procedimento e proponendo, semmai, che l'istruttoria venga approfondita attraverso la nomina di un comitato ristretto.

Il senatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) interviene evidenziando la situazione di emergenza del distretto foggiano e raccomandando un intervento puntuale ed urgente che tenga anche conto delle osservazioni del Procuratore nazionale antimafia.

La senatrice [PIARULLI](#) (*M5S*) sottolinea la gravità della situazione foggiana richiamando le considerazioni fatte dal Procuratore nazionale antimafia.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) suggerisce che, indipendentemente dallo svolgimento delle audizioni, di valutare la necessità di una corsia preferenziale per la vicenda della giustizia pugliese, in un'area di

particolare sofferenza.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) solleva dubbi sulla necessità di ricorrere ad una corsia preferenziale esclusivamente per affrontare l'emergenza giudiziaria di un territorio specifico. Essendo emergenze ricorrenti anche in altri territori, ricorda come il Ministro della giustizia abbia più volte ricordato che vi sarà un intervento sistematico sulla geografia giudiziaria; paventa il rischio di disparità di trattamento tra gli altri territori ed il distretto foggiano, parimenti afflitti dai medesimi fenomeni emergenziali.

Il sottosegretario SISTO si riserva di esprimersi in prosieguo.

Il [PRESIDENTE](#) dà atto dell'attualità del tema e propone che all'esito delle audizioni, si traggano le dovute conclusioni.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*) ricorda che sul tema della geografia giudiziaria è stato anche presentato un suo disegno di legge, sul tribunale di Olbia, che attende di essere incardinato.

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) ricorda il disegno di legge n. [2139](#), di analogo tenore a sua firma, di cui sollecita la trattazione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la proposta di audizioni avanzata dal Presidente si intende accolta.

IN SEDE REFERENTE

[\(1402\)](#) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) ha richiesto la riconvocazione del comitato ristretto, sebbene si fossero già conclusi i lavori con l'adozione di un testo base.

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), pur confermando l'avvenuta chiusura dei lavori, non è contrario alla riapertura del comitato ristretto purché il tutto avvenga in tempi brevi.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi la convocazione del comitato ristretto entro la settimana prossima, in cui disegno di legge dovrà comunque tornare ad essere esaminato in Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

[\(1438\)](#) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

[\(1516\)](#) IWObI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

[\(1555\)](#) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

[\(1582\)](#) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di

***riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo
(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura
onoraria***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 31 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) chiede notizie della presentazione dell'iniziativa preannunciata dal Governo, ricordando che pende una procedura di possibile infrazione europea.

Il sottosegretario SISTO dichiara che il Governo è ancora in fase di riflessione, pur avendo presente la situazione esposta dal Presidente.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) dichiara che è dirimente, per procedere, conoscere l'indirizzo del Governo.

Alla luce della nuova sentenza europea, anche la senatrice [PIARULLI](#) (M5S) sollecita un intervento, pur non opponendosi ad audizioni limitatissime, da svolgere in tempi celeri.

Il senatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) evidenzia che, laddove si dovesse individuare un perimetro per ulteriori audizioni, esso non potrebbe riguardare le associazioni maggiormente rappresentative - presenti ai lavori della Commissione Castelli - ma semmai dovrebbe estendersi alle altre.

Il presidente [OSTELLARI](#) avverte che il rinvio richiesto dal Governo potrebbe consentire lo svolgimento di limitatissime audizioni, ma rimette ai Gruppi la valutazione in proposito. In ogni caso dal Governo ci si attende una parola di chiarezza già settimana prossima.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione prende atto della richiesta del sottosegretario SISTO di rinvio di una settimana della trattazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali, e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(81) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

(845) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto

(1030) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali

(1356) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione

- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) fa presente che è in atto un tentativo di accordo tra le parti politiche; quindi chiede un rinvio per consentire la riapertura di un tavolo di confronto tra le diverse parti della maggioranza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(882) Deputato ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto della presentazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno il cui testo è pubblicato in allegato.

In attesa dell'espressione dei prescritti pareri, il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 agosto.

Interviene il relatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az), sollecitando l'espressione dei pareri per procedere alla votazione degli emendamenti.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che si indichi un termine ultimo per la trattazione di tale provvedimento, così come per il disegno di legge n. [882](#), in modo da compulsare le Commissioni competenti a rendere pareri offrendo loro un termine ultimativo.

Il [PRESIDENTE](#) dispone invece che si proceda ad un sollecito presso la Commissione incaricata di rendere i pareri, nelle forme consuete.

In attesa dell'espressione dei prescritti pareri, il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1754) Grazia D'ANGELO ed altri. - Disposizioni relative ai funzionari giuridico pedagogici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 novembre.

Interviene il senatore [MIRABELLI](#) (PD) ricordando che sulla stessa materia è stato depositato il disegno di legge n. [2230](#), a sua firma.

Il [PRESIDENTE](#) replica che il disegno di legge in questione non è stato ancora assegnato.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

(2326) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» (Discussione e rinvio)

Il relatore [OSTELLARI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge che fa riferimento all'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, che prevede che la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto » concluda i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, avvenuta il 6 febbraio 2020. La Commissione ha l'obiettivo di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti di minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura, nonché, sotto l'aspetto economico-giuridico, di verificare nel corso degli anni irregolarità emerse che necessitano di ulteriori approfondimenti e di verificare i presupposti per il rilancio della cooperativa. La Commissione ha inoltre il compito di formulare proposte in ordine all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale, nonché in ordine al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e dei relativi provvedimenti sanzionatori nel caso emergano negligenze.

La relazione al disegno di legge sostiene che difficoltà operative, scadenze istituzionali e politiche nonché dell'emergenza da COVID-19, intervenuta nel corso del primo anno di avvio dei lavori della Commissione hanno provocato un considerevole rallentamento di molte attività e contribuito così a rendere meno serrato il procedere dell'inchiesta. Ecco perché è emersa la necessità di una proroga dei lavori della Commissione.

Essa già ebbe luogo ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, con cui il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2021.

Tuttavia il perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19, protrattasi sino al corrente anno, ha di fatto impedito alla Commissione di svolgere alcune importanti attività, quali visite ispettive ed audizioni *extra moenia*. L'esame della corposa documentazione depositata presso l'archivio della Commissione, pari a più di settantamila pagine, ha evidenziato la necessità di esperire attenti approfondimenti, acquisendo nuove testimonianze e svolgendo indagini su profili non precedentemente esaminati. Il disegno di legge si propone pertanto, al comma 1 dell'articolo 1, di prorogare ulteriormente il termine di cui all'articolo 8 della legge istitutiva fino alla scadenza dell'attuale legislatura, al fine di consentire alla Commissione di adempiere nel modo più congruo ai compiti a essa assegnati. Il comma 2 conferma in 50.000 euro l'importo annuale delle spese di funzionamento della Commissione per il periodo della proroga e ne disciplina la relativa copertura finanziaria.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [PIARULLI](#) (M5S) ricorda gli obiettivi della legge istitutiva e ritiene che allo stato la Commissione abbia fatto notevoli progressi per quanto riguarda l'accertamento delle responsabilità dei fatti attraverso lo svolgimento di numerose audizioni che hanno interessato le vittime, i magistrati che si sono occupati della vicenda ed alcuni esponenti politici. Ricorda inoltre che la Commissione ha proceduto anche a svolgere complesse indagini e verifiche dal punto di vista finanziario su alcuni aspetti contabili della gestione della cooperativa il Forteto. In merito alla questione delle proposte di modifica della normativa vigente in materia di affidi di minori, preannuncia a breve il deposito di una compiuta e puntuale relazione alla Commissione giustizia.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) chiede chiarimenti sui termini della proroga.

Il [PRESIDENTE](#), nella veste di relatore del provvedimento, chiarisce che il disegno di legge intenderebbe prorogare la Commissione d'inchiesta fino alla fine della presente legislatura.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) esprime perplessità sulle proroghe delle Commissioni d'inchiesta, proponendo che questa in particolare non vada oltre luglio 2022: ciò anche per consentire poi di avere il tempo per poter assumere le necessarie iniziative legislative prima della fine della legislatura. Non si potrebbe tener conto dei lavori svolti dalla Commissione d'inchiesta, se le sue proposte fossero rassegnate soltanto alla fine della legislatura.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) insiste perché la presidente Piarulli presenti un resoconto scritto o una dettagliata puntuale relazione con cui venga chiarito puntualmente lo stato dei lavori sino ad ora svolti dalla Commissione, e sui profili di indagine che per il tempo residuo si intenderà approfondire; esprime, comunque, perplessità sulla concessione della proroga della Commissione fino alla fine della legislatura, auspicando la produttività del lavoro svolto.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) condivide pienamente il ragionamento dei colleghi Cucca e Caliendo.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) insiste nel richiedere approfondimenti in merito alle attività finora svolta dalla commissione d'inchiesta dal momento della sua costituzione. Interesse esprime anche sullo stanziamento economico conseguente ad una eventuale proroga ulteriore della Commissione d'inchiesta.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) chiede un approfondimento ed insiste perché venga presentata all'intera Commissione una relazione dettagliata che dia conto puntualmente delle attività sino ad ora svolte e delle attività ulteriori che la Commissione d'inchiesta si propone di svolgere fino alla sua scadenza, al fine di poter meglio valutare un eventuale proroga.

Il [PRESIDENTE](#) propone una sintesi di tutti gli interventi e, preso atto del fatto che tutti i Gruppi chiedono di svolgere degli approfondimenti prima di valutare l'eventualità di una proroga, chiede espressamente alla presidente Piarulli, aderendo anch'egli alle richieste avanzate, di presentare una relazione dei lavori fino ad ora svolti: ciò in modo tale da poter consentire alla Commissione giustizia di valutare più ponderatamente l'eventuale proroga della durata della Commissione d'inchiesta dalla medesima presieduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 20 ottobre, alle ore 8,45.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2390

La Commissione, esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di legge in titolo,

Considerando che:

1) come ricorda la relazione illustrativa, il disegno di legge intende ispirarsi alla delega contenuta nell'articolo 44 della legge n. 69 del 2009: si deve ricordare che in quell'occasione la delega legislativa attribuiva al giudice amministrativo il contenzioso in materia elettorale solo a titolo di giurisdizione esclusiva. Occorre allora dirimere la questione se vi sia, nel testo in esame, l'individuazione di quel fascio inestricabile di situazioni giuridiche soggettive che giustificano l'esplicita attribuzione della materia alla giurisdizione esclusiva. Si nota, anzitutto, che l'articolo 2, nell'introdurre l'articolo 128-bis, definisce il suo ambito di applicazione ("gli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, concernenti i contrassegni, le liste, i candidati, i collegamenti, inclusi gli atti di accertamento dell'incandidabilità") in termini più ristretti rispetto alla parallela disposizione dell'articolo 129 del c.p.a., valida tra l'altro per le elezioni al Parlamento europeo ("provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio"): la discrasia non appare un buon indizio, in ordine alla necessità di fuoriuscire dal criterio di riparto del "doppio binario", che, come è noto, opera nelle controversie in materia di elezioni amministrative. Per esse, la giurisdizione è ripartita tra il giudice amministrativo e quello ordinario in relazione in rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela, atteso che la giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale non è esclusiva (Cassazione, sez. unite, ord. 20 ottobre 2016, n. 21262). Per conseguenza, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie afferenti a questioni di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei candidati, perché concernenti diritti soggettivi di elettorato passivo, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni attinenti alla regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo (v. D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 126). La stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 204/2004, nel dichiarare la parziale illegittimità costituzionale degli artt. 33 e 34 del D. Lgs. n. 80/1998, ha ribadito il ruolo primario del criterio di riparto fondato sulla consistenza delle posizioni giuridiche azionate in giudizio, individuando l'esistenza di determinati limiti costituzionali alla discrezionalità del legislatore nell'individuazione delle materie oggetto di giurisdizione esclusiva. Detti limiti, a giudizio della Corte, sono da rinvenire nel concetto di "particolari materie" di cui all'art. 103, primo comma, Cost.: in sostanza, questa norma, nello stabilire che le materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del G.A. devono essere "particolari" rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità, intende affermare che esse devono partecipare alla loro medesima natura, che è contrassegnata dalla circostanza che la P.A. agisca come Autorità. Queste particolari materie, dunque, si debbono caratterizzare per la compresenza di interessi legittimi e diritti soggettivi strettamente connessi tra loro, ossia, a voler riprendere esplicitamente quanto detto dalla Corte, per "la inscindibilità delle questioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo, e per la prevalenza delle prime". In tal senso, la Corte costituzionale, rimarcando come il criterio principale fondato sulla causa petendi sia tutt'altro che superato, ha rammentato che il legislatore ben potrebbe ampliare l'area della giurisdizione esclusiva, ma a condizione che ciò avvenga "con riguardo a materie (in tal senso particolari) che, in assenza di tale previsione, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di legittimità". Da ciò consegue che né la mera partecipazione della P.A. al giudizio, né il generico coinvolgimento nella controversia di un interesse pubblico sono sufficienti a radicare la giurisdizione esclusiva del G.A., che resta comunque strettamente collegata con l'esercizio del potere pubblico.

2) sulla scorta dei citati principi si è affermato che spettano al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo o passivo, perché anche in tali ipotesi la decisione verte direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo. Né viene meno la giurisdizione del giudice ordinario per il fatto che la questione sottoposta a giudizio sia stata introdotta

mediante l'impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, in quanto in ogni caso non si discute dell'annullamento dell'atto amministrativo impugnato bensì della sussistenza dei diritti di elettorato. Inoltre, la giurisdizione del giudice ordinario non trova limitazioni o deroghe nel caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento del consiglio sulla convalida degli eletti o di impugnazione dell'atto di proclamazione, perché anche in tale ipotesi la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente l'elettorato. Va ricordato anzi che, con la pronuncia 28.5.2015, n. 11131, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che la giurisdizione in merito ai provvedimenti di sospensione di diritto dalle cariche elettive adottati ai sensi del d.lgs. 31.12.2012, n. 235 spetta al giudice ordinario. In queste ipotesi, infatti, verrebbe in rilievo una attività totalmente vincolata della pubblica amministrazione inerente il diritto soggettivo all'elettorato passivo. Pertanto, si segnalano dubbi e criticità in merito alla previsione dell'articolo 2, nella parte in cui attribuisce alla competenza inderogabile del tribunale amministrativo regionale per il Lazio gli atti di accertamento dell'incandidabilità previsti dall'articolo 2 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Il problema della giurisdizione sulla incandidabilità in generale, e, di conseguenza, anche sulla sospensione, presenta alcuni profili problematici a dispetto del consolidato criterio di riparto sopra illustrato. Infatti, la norma contenuta nel già citato art. 129 c.p.a. devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo l'impugnazione dei «provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento preparatorio per le elezioni». Occorre ricordare che la incandidabilità non è perfettamente assimilabile alle ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità. Infatti, l'incandidabilità - a differenza della ineleggibilità, che dà luogo all'eventuale decadenza dell'eletto dopo la conclusione del procedimento elettorale - comporta l'impossibilità di prendere parte, fin dall'inizio, alla competizione elettorale; l'incandidabilità, quindi, preclude l'inserimento del nominativo dell'incandidabile in qualsiasi lista. Si potrebbe, quindi, trattare di un contenzioso pre-elettorale per cui in questa ipotesi potrebbe venire in rilievo proprio l'art. 129 c.p.a. Peraltro, questa norma viene richiamata dallo stesso d.lgs. n. 235/2012 con riguardo all'accertamento della incandidabilità per il Parlamento europeo (mentre le controversie relative al procedimento preparatorio per le elezioni politiche della Camera e del Senato sfuggono fino ad oggi alla giurisdizione sia del giudice ordinario sia di quello amministrativo). Si esprimono pertanto perplessità sulla creazione di una giurisdizione del giudice amministrativo che si presume possa essere esclusiva rispetto alle ipotesi di mera incandidabilità conseguenti al d.lgs. n. 235/2012, che apparirebbe distonica rispetto al divieto di creare ipotesi di giurisdizione esclusiva per blocchi di materia come teorizzato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004;

3) suscita perplessità la previsione dell'istituendo articolo 128-bis, comma 2, nella parte in cui attribuisce tale contenzioso alla competenza inderogabile del Tar Lazio di Roma. Occorre, infatti, specificare che esistono due tipi di competenza inderogabile: quella per territorio di cui all'articolo 13, e quella funzionale di cui all'articolo 14;

4) l'indipendenza del giudice è principio costituzionale fondamentale che, nella determinazione dei collegi giudicanti sul procedimento che porta all'elezione della controparte costituzionale dell'Esecutivo, non può sopportare anche solo l'apparenza della parzialità. Per la Corte europea dei diritti dell'uomo, da ultimo nella sentenza *Agrokompleks c. Ucraina* (ric. n. 23465/03, § 125), del 6 ottobre 2011, «per determinare se un tribunale possa essere considerato "indipendente" ai fini dell'art. 6, § 1 della Convenzione, occorre tener conto, tra l'altro, dei seguenti criteri: il modo di nomina dei suoi membri e la durata del loro mandato (...)»;

nel ribadire le perplessità circa il trattamento dei diritti soggettivi quali quelli dell'elettorato attivo e passivo, che indurrebbero ad esprimere parere contrario, ove la Commissione di merito intendesse approvare il provvedimento,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) alla luce del Considerando (1), visto che la sentenza della corte costituzionale n. 259 del 19 ottobre 2009 ribadisce che per le controversie - che hanno ad oggetto il diritto di un candidato partecipare alla competizione elettorale - il contenzioso potrebbe essere attribuito al giudice amministrativo solo a titolo di giurisdizione esclusiva, l'introduzione di un nuovo caso di tale tipo di giurisdizione può avvenire esclusivamente per legge come prescrive l'articolo 103, primo comma, della Costituzione. Si suggerisce pertanto di intervenire sulla formulazione dell'articolo 133 del codice del processo amministrativo aggiungendo - dopo la lettera z-septies) - una previsione espressa di attribuzione della giurisdizione esclusiva sul contenzioso elettorale oggetto del disegno di legge in titolo;

b) alla luce del Considerando (2), sarebbe difficilmente conciliabile la disparità di trattamento tra l'ipotesi in cui il provvedimento di incandidabilità ex d.lgs. n. 235/2012 riguarda un candidato al Parlamento, per il quale appunto si verrebbe a creare una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e l'ipotesi in cui riguarda un candidato alle elezioni comunali o provinciali per il quale rimarrebbe attribuita pacificamente la giurisdizione del giudice ordinario in mancanza di un diverso intendimento da parte del legislatore. Perciò si suggerisce di precisare per quest'ultima ipotesi (incandidabilità conseguenti al d.lgs. n. 235/2012 o ineleggibilità) che rimane salvo il criterio di riparto della giurisdizione di cui all'art. 7 del codice del processo amministrativo;

c) alla luce del Considerando (3), si suggerisce di chiarire se la competenza inderogabile del Tar Lazio di Roma è quella per territorio di cui all'articolo 13 o quella funzionale di cui all'articolo 14 c.p.a. e, in tal caso, di intervenire sulla previsione dell'articolo 135 del codice del processo amministrativo;

d) alla luce del Considerando (4), nel testo va precisato che i collegi del Consiglio di Stato, investiti dei ricorsi di cui al disegno di legge, non devono includere, neppure in posizione minoritaria, i componenti nominati ai sensi dell'articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186. Valuti, anzi, la Commissione di merito se il principio non vada generalizzato per tutte le elezioni, mediante un comma aggiuntivo all'articolo 1 che collochi la previsione tra le Disposizioni comuni al contenzioso elettorale, di cui al capo I del Titolo VI del Libro IV del c.p.a.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [882](#)

G/882/1/2

[Montevecchi](#), [De Lucia](#)

La 2ª Commissione permanente, in sede d'esame del disegno di legge recante *Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale* (A.S. 882), premesso che:

il provvedimento, modificando il codice penale, introduce nuove fattispecie di reato legate ai beni culturali. Nello specifico l'articolo 1 introduce il reato di uscita o esportazione illecite di beni culturali; considerato che:

il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, stabilisce il divieto di uscita definitiva dal territorio nazionale di tutti i beni vincolati di proprietà privata e pubblica, prescrivendo la necessità di autorizzazione ministeriale preventiva per quelli di proprietà privata nei quali sia presumibile l'esistenza di un interesse culturale la cui effettività non sia stata però ancora verificata;

l'ufficio preposto al controllo e al rilascio di autorizzazioni di esportazione o di importazione per beni culturali è l'Ufficio Esportazione di oggetti d'arte e d'antichità competente per territorio; considerato inoltre che:

il nostro Paese detiene un primato negativo per il traffico illegale delle opere d'arte che non può non ricondursi anche a un mancato controllo;

carenze strutturali degli uffici competenti per l'esportazione sono dovute, nella fattispecie, alla disomogeneità dei criteri adottati, che portano a bloccare opere che da altri uffici otterrebbero il nulla osta per la circolazione e viceversa, nonché a una perenne carenza di personale;

valutato che:

è di fondamentale importanza prevenire e non solo punire l'esportazione illecita del patrimonio culturale con un'adeguata struttura di controllo e con personale capace e competente che valuti le opere secondo criteri definiti con maggior chiarezza, in virtù dei quali non deve essere considerata vincolante solo la valutazione economica dell'opera quanto la sua specifica pertinenza a un contesto e il suo valore storico e documentario;

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, finalizzata a dotare gli Uffici di esportazione e le Sovrintendenti di personale sufficiente, dotato delle competenze adeguate per gli incarichi che è chiamato a svolgere;

a prevedere criteri di maggiore uniformità, basati ove necessario anche sullo «storico» e sulla provenienza dell'opera, per il rilascio delle autorizzazioni per l'esportazione.

Art. 1

1.1

[Montevecchi, De Lucia](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si considerano "beni culturali" le cose immobili e mobili ai sensi degli articoli 10 e 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

1.2

[Biti](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole ", 518-septies e 518-sexiesdecies" con le seguenti: "e 518-septies";

b) alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il capoverso art. 518-bis (*Furto di beni culturali*) con il seguente:

"Art. 518-bis. - (*Furto di beni culturali*).

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o s'impone di beni culturali appartenenti allo Stato in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.";

2) al capoverso art. 518-septies (*Autoriciclaggio di beni culturali*), aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Si applica il terzo comma dell'articolo 518-quater.";

3) al capoverso art. 518-octies (*Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali*), aggiungere, in fine, il seguente comma: "Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.";

4) al capoverso art. 518-novies (*Violazioni in materia di alienazione di beni culturali*), primo comma, numero 1), dopo la parola "aliena", aggiungere le seguenti: "o immette sul mercato";

5) al capoverso art. 518-decies (*Importazione illecita di beni culturali*), primo comma, sostituire le parole "nel reato e dei casi" con le seguenti: "nei reati" e le parole ", 518-septies e 518-sexiesdecies" con le seguenti: "e 518-septies";

6) al capoverso art. 518-undecies (*Uscita o esportazione illecite di beni culturali*):

I. al primo comma, sostituire le parole "uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165" con le seguenti: "due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000";

II. sopprimere il terzo comma;

7) al capoverso art. 518-quaterdecies (*Contraffazione di opere d'arte*) sopprimere il secondo comma;

8) sopprimere il capoverso art. 518-sexiesdecies (*Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali*);

9) al capoverso art. 518-septiesdecies (*Circostanze aggravanti e pene accessorie*):

I. al primo comma:

a) sostituire le parole "avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici" con le seguenti: "previsto dal presente titolo";

b) al numero 3), sopprimere le parole ", astenendosi dallo svolgere le proprie funzioni al fine di ottenere un indebito vantaggio per sé o per altri";

II. al secondo comma, sostituire le parole "il fatto è commesso" con le seguenti: "i reati previsti dal presente titolo sono commessi";

10) al capoverso art. 518-duodevicies (*Circostanze attenuanti*), primo comma, sostituire le parole "avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici" con le seguenti "previsto dal presente titolo";

11) al capoverso art. 518-undevicies (*Confisca*):

I. al primo comma premettere il seguente:

"Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all'articolo 518-undecies, che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.";

II. al secondocomma, sostituire la parola "primo" con la seguente: "secondo" e la parola "equivalente" con le seguenti: "corrispondente al profitto o al prodotto del reato".

1.3

[Balboni](#)

Al comma 1, lett. b), capoverso Art 518 bis, comma 2, dopo la parola «previste» aggiungere le seguenti: «nel primo comma dell'art 624 bis,»

1.4

[Balboni](#)

Al comma 1, lett. b), capoverso «art 518 ter» le parole «da uno a quattro anni» con le seguenti: «da due a sei anni» e le parole «da euro 516 a euro 1.500» con le seguenti «da euro 2000 a euro 5000».

1.5

[Gaudiano](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 518-quinquies», al primo capoverso, sostituire le parole: "provenienti da delitto" con le seguenti: "di cui conosca la provenienza illecita".

1.6

Balboni

Al comma 1, lett. b), capoverso «art 518 undecies», le parole « da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti «da due a sei anni».

1.7

Montevecchi, De Lucia

Al comma, 1 lettera b), capoverso «Art 518-quaterdecies», primo comma, numero 2), dopo la parola «riproduzione,» inserire le seguenti: «, conoscendone la falsità,».

1.0.1

Saponara, Pillon

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«ART. 1-bis

(Autorizzazione all'utilizzo di apparecchiature per la rilevazione dei metalli)

1. Sul territorio nazionale è vietato l'utilizzo di rivelatori di metalli (metal detector) senza specifica autorizzazione, se non per uso connesso a specifiche attività professionali. Chiunque intenda farne uso deve chiedere apposita autorizzazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio del luogo ove avviene l'utilizzo del rivelatore, specificandone la tipologia e le finalità della ricerca.

2. Le aree interdette ai rivelatori di metalli sono indicate nei Piani Territoriali regionali.

3. Qualora nella rilevazione si rinvenga qualsiasi oggetto archeologico, questo va consegnato alla più vicina Sovrintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio.

4. Con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministero delle attività produttive, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede a stilare l'elenco di tutte le attività professionali che utilizzano abitualmente i metal detector, per le quali non è necessaria l'autorizzazione di cui al comma 1.

5. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo compete al Ministero della cultura agli organi di polizia locale e agli organi di pubblica sicurezza.».

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 186 (pom.) del 30/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 186

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2021

Presidenza della Vice Presidente

[EVANGELISTA](#)

indi del Presidente

[OSTELLARI](#)

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 15,05

*AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, INTERVENUTI
IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 758, 1948 E
2139 (GEOGRAFIA GIUDIZIARIA)*

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 188 (pom.) del 09/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 188

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 2021

Presidenza della Vice Presidente

[EVANGELISTA](#)

indi del Presidente

[OSTELLARI](#)

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 17,10

(sospensioni: dalle ore 15,55 alle ore 16 e dalle ore 16,45 alle ore 16,55)

AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 758, 1948 E 2139 (GEOGRAFIA GIUDIZIARIA)

AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 552 (GIUSTIZIA TELEMATICA)

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1877 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO E ADOZIONE DI MINORI)

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 272 (pom.) del 15/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022
272ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali svoltesi nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 2419 e 1425 (Equo compenso prestazioni professionali) e n. 758, n. 1948 e n. 2139 (geografia giudiziaria) è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) riferisce che oggi la Ministra della Giustizia partecipa alla Camera, presso la Commissione Giustizia, ad una seduta sugli interventi relativi al piano nazionale di ripresa e resilienza; chiede se vi sarà analogo interlocuzione presso la Commissione Giustizia del Senato.

Il SOTTOSEGRETARIO assicura che, sul tema, vi sarà occasione di confronto con il Governo anche presso questa Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la sede consultiva sugli interventi relativi al piano nazionale di ripresa e resilienza verrà calendarizzata a breve ed eventualmente, in quella sede, potrà essere richiesto l'intervento della Ministra della giustizia.

La senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) fa presente, ad integrazione di quanto riportato dal senatore Caliendo, che attualmente tutte le Commissioni stanno svolgendo le audizioni relativamente ai programmi del piano nazionale di ripresa e resilienza; auspica, quindi, che la programmazione dei lavori della Commissione Giustizia del Senato non tralasci questa importante materia.

Evidenzia il rischio di una marginalizzazione della Commissione Giustizia del Senato anche nel dibattito relativo alla riforma del Consiglio Superiore della Magistratura iniziato presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati e che, per ragioni di tempo, comprimerà le possibilità d'intervento della Commissione Giustizia del Senato.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che farà tutto il possibile perché, sul tema della riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, venga data dignità ed occasione di confronto alla Commissione Giustizia del Senato: è stato questo l'intendimento con cui lo scorso Ufficio di Presidenza integrato ha privilegiato la trattazione di questo e di altri temi, programmandone la calendarizzazione nella presente settimana.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1870\)](#) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia

[\(2097\)](#) BALBONI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'organizzazione e sull'attività delle correnti all'interno della magistratura, su eventuali influenze illecite nell'attribuzione di incarichi direttivi e nel funzionamento del Consiglio superiore della magistratura nonché sul ruolo esercitato dal magistrato Luca Palamara

[\(2130\)](#) OSTELLARI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventuali condizionamenti incompatibili con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura

[\(Doc. XXII, n. 26\)](#) BERNINI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia

(Discussione del disegno di legge n. 1870, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 2097 e 2130 e del *Doc. XXII*, n. 26 e rimessione all'Assemblea)

Il [PRESIDENTE](#) avverte preliminarmente che prende avvio la discussione dei disegni di legge nn. 1870, 2097 e 2130 e del documento XXII, n. 26, assegnato ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del Regolamento.

Poiché le varie iniziative presentano oggetti identici o strettamente connessi, saranno esaminati congiuntamente.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il relatore [PEPE](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra quindi il disegno di legge n. 1870 (Bernini ed altri) che lamenta l'uso politico della giustizia, con riferimento inevitabile al ruolo del Consiglio superiore della magistratura (CSM), organo di rilevanza costituzionale, che con i poteri di nomina-trasferimento e disciplinare, stabilisce chi e dove comanda tra i magistrati. Per la stessa credibilità della giustizia giudica doveroso fare chiarezza su quanto recentemente affermato dal dottor Palamara, per anni presidente dell'Associazione nazionale magistrati (ANM), che getta una lunga ombra sul principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, descrivendolo come un usbergo dietro il quale si nasconde in realtà il massimo della discrezionalità dei pubblici ministeri.

È necessario quindi, secondo i proponenti, consentire al Parlamento, con l'istituzione di una Commissione d'inchiesta bicamerale, di accertare: *a)* lo stato dei rapporti tra forze politiche e magistratura; *b)* lo stato dei rapporti tra magistratura e *media*; *c)* se esistano correnti interne alla magistratura organizzate in funzione di preponderanti obiettivi politici o ideologici, ovvero collegate a partiti od organizzazioni politiche sia parlamentari sia *extra* parlamentari; *d)* l'influenza, diretta o indiretta, delle correnti politiche esistenti all'interno della magistratura sui comportamenti delle autorità giudiziarie sia inquirenti sia giudicanti; *e)* l'influenza, diretta o indiretta, delle correnti politiche esistenti all'interno della magistratura sul conferimento degli incarichi direttivi e sullo

svolgimento dell'azione disciplinare da parte degli organismi di autogoverno della magistratura; *f*) l'esistenza di casi concreti di esercizio mirato dell'azione penale o di direzione o organizzazione dei dibattimenti o dei procedimenti penali in modo selettivo, discriminatorio ed inusuale; *g*) l'esistenza di casi concreti di mancato o ritardato esercizio dell'azione penale a fini extragiudiziari, in violazione del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale; *h*) l'esistenza di casi concreti di influenza esterna nella determinazione di quello che dovrebbe essere il giudice naturale, nella composizione degli organismi giudicanti, nella definizione dei calendari, con particolare riguardo a quei procedimenti che abbiano visti coinvolti *leader* ed esponenti politici di ogni partito; *i*) se e in quale misura singoli esponenti o gruppi organizzati all'interno della magistratura abbiano svolto attività in contrasto con il principio della separazione dei poteri, con il principio democratico e con il principio di sovranità popolare, in special modo dirette a interferire con l'attività parlamentare e di governo e, più in generale, con l'esercizio delle funzioni da parte di altri organi costituzionali; *l*) se e in quale direzione vada riformato il quadro normativo riguardante l'ordinamento giudiziario e i procedimenti penali, civili, amministrativi, tributari e contabili al fine di garantire il funzionamento equo, celere ed imparziale della giustizia.

Dalle medesime premesse parte il disegno di legge n. 2097 (Balboni ed altri), secondo cui emergerebbe l'esistenza di un vero e proprio « centro di potere » esterno al CSM, in cui personalità di rilievo sia nella magistratura che nel mondo politico e istituzionale dialogano tra loro creando una fitta e strutturata rete di intromissioni e raccomandazioni, finalizzata essenzialmente a influenzare e a decidere, tra l'altro, le più importanti nomine nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria e governativa. L'esigenza di ripristinare un corretto equilibrio fra i poteri dello Stato, procedendo ad una profonda e incisiva riforma del CSM e della giustizia italiana, passa anche per l'indagine sulle responsabilità di coloro che hanno avallato siffatti comportamenti, siano essi magistrati o politici. Lo strumento idoneo per consentire un'approfondita riflessione sulla questione, mediante la raccolta e la valutazione dei dati acquisiti, è costituito da una Commissione parlamentare di inchiesta che avrà il precipuo compito di indagare e di individuare eventuali responsabilità in chi abbia assunto e influenzato le decisioni delle nomine dei vertici giudiziari alimentando il ruolo politico delle correnti della magistratura e inficiando gravemente la nostra democrazia. In tal modo si accerterebbe l'eventuale esistenza di un sistema di potere teso a costituire un vero e proprio mercato delle toghe e sulle eventuali responsabilità di quanti con le proprie azioni avessero inteso pilotare la giustizia secondo convenienze politiche, violando il fondamentale principio della separazione dei poteri giudiziario e politico e inficiando l'imparzialità, l'indipendenza e la credibilità dell'intera magistratura nonché il più alto principio di democrazia che dovrebbe caratterizzare l'operato di uno Stato di diritto e di ogni suo potere.

Il disegno di legge n. 2130 (Ostellari ed altri) ritiene che l'obbligatorietà dell'azione penale sia un feticcio sostanzialmente eluso da tempo, stanti le varie normative sulla determinazione delle priorità nella formazione dei ruoli d'udienza (con particolare riguardo all'applicazione delle seguenti disposizioni: articolo 227 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, articolo 132-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e articolo 2-*ter* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, disposizione che veniva ulteriormente integrata con il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2015, n. 119). Ma che questa disciplina sia gestita dal CSM (vedasi la delibera del 10 luglio 2014, ma anche le «buone prassi di organizzazione degli uffici giudiziari di cui alle delibere 17 giugno 2015 e 7 luglio 2016) non tranquillizza affatto: si tratta del medesimo organo che, con i predetti conferimenti e attribuzioni, ha consacrato "lo strapotere delle correnti, il mercimonio delle cariche, le interferenze reciproche tra giustizia e politica. Che le «correnti» in cui si suddividono i magistrati iscritti all'ANM si siano da sempre «occupate» delle decisioni del CSM, organo di rilievo costituzionale in cui siedono magistrati togati eletti dalla magistratura italiana, oltre che membri laici eletti dal Parlamento, non appare invero una novità e, già in passato, ci sono state denunce politiche in tal senso e tentativi legislativi, oltre che referendari, di mitigare « il potere delle correnti ». Lo spaccato che però è emerso, a seguito della pubblicazione

delle *chat* e che per la prima volta ha portato almeno parte dei *media* italiani a informare l'opinione pubblica, è non solo desolante, ma ancor di più, come già detto, molto preoccupante. Il dottor Palamara, nel tentativo di articolare la propria difesa in seno al procedimento disciplinare che lo riguardava, aveva depositato una lista testi di ben 133 persone, tutte individuate tra magistrati ed esponenti politici, al dichiarato scopo di dimostrare che la contestazione disciplinare a lui singolarmente mossa altro non era che il normale modo di agire del sistema delle correnti allorquando andava trovato un accordo per la designazione di un magistrato ad un incarico direttivo. Come noto la sezione disciplinare del CSM, nell'ambito della propria autonomia decisionale riguardo il procedimento disciplinare, ha ritenuto non rilevanti i testimoni richiesti a sua discolpa dall'incolpato poi radiato.

Tuttavia, per i proponenti, quanto più volte dichiarato dal dottor Palamara, sia nell'ambito del procedimento disciplinare sia ai mezzi di informazione, non può non essere investigato dal Parlamento: questi, approvando l'istituzione di una commissione d'inchiesta, appresterebbe lo strumento idoneo a conseguire il fine di individuare i percorsi di riforma, necessari ad evitare il perpetuarsi dell'inquietante spaccato emerso per effetto del cosiddetto "caso Palamara". Si tratta infatti di conoscere gli esatti contorni del «sistema delle correnti», dei condizionamenti operati nella selezione dei magistrati ai quali conferire incarichi direttivi, degli eventuali condizionamenti successivi attinenti all'esercizio della funzione giudiziaria.

Infine, il *Doc. XXII*, n. 26 (Bernini ed altri) parte dai medesimi presupposti sopra enunciati, ma individua uno strumento diverso: l'istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta. Essa sarebbe composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, in modo da garantire comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

Si apre la discussione generale, in cui il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide quanto espresso dal relatore e sottolinea l'importanza dell'incardinamento di una Commissione d'inchiesta monocamerale, visto l'avvicinarsi della chiusura della presente legislatura.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) sottolinea come il disegno di legge ed il documento XXII del suo Gruppo fossero stati più volte portati vanamente all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza integrato della Commissione Giustizia da esponenti del suo Gruppo, senza mai ottenere l'unanimità necessaria per la loro calendarizzazione: pur condividendola, evidenzia tuttavia il ritardo con la quale la questione viene finalmente attenzionata da tutti.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) - che imputa a disattenzione l'unanimità, effettivamente registratasi, nell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato sulla calendarizzazione dei testi in titolo - esprime contrarietà alla proposta di creare una commissione d'inchiesta, anche solo monocamerale, ritenendo che in questo momento vi siano altre priorità per il sistema giustizia; in particolare ricorda l'importanza della legge sull'ordinamento giudiziario, con la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, l'impatto dei *referendum* sulla giustizia, l'esercizio delle deleghe processuali civile e penale già conferite l'anno scorso; pertanto affrontare il rapporto tra politica e magistratura potrebbe solo portare, a suo avviso, ad un riacutizzarsi delle tensioni all'interno della maggioranza ed essere strumentalizzato per finalità di propaganda elettorale. Ritiene invece necessario accogliere l'invito del Presidente della Repubblica per lavorare in maniera unitaria, con l'obiettivo di migliorare le attuali principali criticità del sistema giudiziario.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) condivide l'opinione del senatore Mirabelli e ritiene che, trattandosi di un argomento divisivo e particolarmente sensibile, verrà a breve sottoscritta una richiesta al Presidente della Commissione per il passaggio di tale disegno di legge alla sede referente.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), condividendo l'intervento del senatore Pillon, sulla necessità

della creazione di una commissione monocamerale piuttosto che bicamerale, riporta come - nella propria esperienza quarantennale di magistrato - non abbia mai avuto riscontro reale dei fatti che vengono raccontati nel noto libro del Palamara; tuttavia ritiene necessario accertare quanto denunciato, soprattutto per chiarire se si sia trattato di fatti episodici o al contrario di fatti che coinvolgono l'intero sistema della magistratura.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) esprime perplessità e criticità rispetto ai disegni di legge in titolo ed al testo che propone l'istituzione di una commissione d'inchiesta monocamerale; ritiene innanzitutto che non ci si possa fare dettare l'agenda politica da libri scritti da persone attualmente sottoposte a procedimento penale e disciplinare. Ricorda poi come il Consiglio Superiore della Magistratura sia un organo di rilevanza costituzionale avente natura politica - perché composto anche da membri laici eletti dal Parlamento - e pertanto la commistione tra la politica e la magistratura è, a suo dire, normale: pertanto non ha senso indagare su un rapporto che è fisiologico, tantomeno attraverso l'instaurazione di una commissione d'inchiesta soltanto. Ribadisce che in questo momento ci sono altre priorità per il sistema della giustizia, quale la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura ed i referendum sulla giustizia; conclude il proprio intervento chiedendo, in via principale, la non trattazione del disegno di legge, ed in subordine presenta un'istanza per il passaggio in sede referente. Aderisce la senatrice [PIARULLI](#) (*M5S*).

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) esprime rammarico per quanto richiesto da alcuni colleghi: ritiene piuttosto che il Parlamento, rappresentando le perplessità e il malessere serpeggiante presso l'opinione pubblica a seguito del noto caso Palamara, dovrebbe farsi interprete della necessità di fare chiarezza sulle zone d'ombra che pure esistono nella magistratura. Riportando la propria esperienza ultratrentennale di avvocato, riscontra come ormai da parte dei cittadini ci sia una generalizzata sfiducia nei confronti dell'ordinamento giudiziario e della magistratura nel suo complesso. Replicando al senatore Mirabelli, poi, ritiene che il riferimento ai *referendum* sulla giustizia sia inconferente e che la verità storica prescinda dagli accertamenti penali e disciplinari che verranno compiuti nei confronti del Palamara.

In replica al senatore Grasso fa presente come il disegno di legge proposto dal suo Gruppo si concentri sulle degenerazioni dei rapporti tra politica e magistratura, riconoscendo infatti che il dialogo tra politica e magistratura sia funzionale rispetto al funzionamento concezione di un organo di rilevanza costituzionale con il Consiglio Superiore della Magistratura. Non vede quindi le ragioni per cui la costituzione di questa commissione d'inchiesta possa innalzare lo scontro politico all'interno della maggioranza, ricordando come l'esercizio della giustizia sia proporzionale all'esercizio della democrazia; ritiene piuttosto che non ci siano più i tempi per l'istituzione di una commissione d'inchiesta bicamerale e non resta pertanto virare verso uno strumento di indagine flessibile quale la commissione monocamerale. Annuncia pertanto l'intenzione di collaborare pienamente alla creazione della commissione monocamerale, ricordando tra l'altro che il tema è stato già oggetto di attenzione da parte della Camera dei Deputati fin dallo scorso anno, senza addivenire a nessun risultato.

Il [PRESIDENTE](#) conferma che la Camera dei deputati aveva già avviato un approfondimento su questo tema, con l'unica differenza tuttavia di aver previsto una commissione bicamerale e non monocamerale.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) interviene esprimendosi favorevolmente alla costituzione della commissione d'inchiesta: evidenzia come l'eventuale riforma del Consiglio Superiore della Magistratura non cancellerà nei cittadini le perplessità che determinati fatti hanno fatto emergere e suscitato. Ritiene, tuttavia, che la questione possa essere oggetto di un dibattito in aula, e non solo presso la Commissione Giustizia del Senato; manifesta tuttavia qualche perplessità sul fatto che il tempo residuo per il lavoro della commissione monocamerale sia piuttosto limitato.

Il [PRESIDENTE](#) - ribadendo che la Commissione Giustizia è la sede più adatta per affrontare il dibattito su tali argomenti - dà notizia del deposito della richiesta di passaggio in sede referente dei disegni di legge e del documento in titolo, a firma dei senatori Grasso, Grazia D'Angelo, Alessandra Maiorino, Lomuti, Angela Anna Bruna Piarulli, Felicia Gaudiano, Anna Rossomando e Mirabelli.

Dispone pertanto l'immediato passaggio di sede.

IN SEDE REFERENTE

(1870) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia

(2097) BALBONI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'organizzazione e sull'attività delle correnti all'interno della magistratura, su eventuali influenze illecite nell'attribuzione di incarichi direttivi e nel funzionamento del Consiglio superiore della magistratura nonché sul ruolo esercitato dal magistrato Luca Palamara

(2130) OSTELLARI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventuali condizionamenti incompatibili con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura

(Doc. XXII, n. 26) BERNINI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) si rimette alla relazione svolta in sede redigente.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD), esprimendo perplessità sul fondamento costituzionale di una legge che pretenda di mettere sotto inchiesta il Consiglio Superiore della Magistratura, si dice piuttosto favorevole all'apertura di un dibattito politico su quanto il caso Palamara ha fatto venire alla luce; ma esprime la propria netta contrarietà all'instaurazione di una commissione d'inchiesta, che prenda spunto da un libro scritto da un soggetto querelato per i fatti narrati nel medesimo libro. È opportuno che il Parlamento risponda al senso di sfiducia dei cittadini nella magistratura con le adeguate riforme, ricordando il percorso condiviso che è stato intrapreso per esempio in occasione dell'approvazione del provvedimento relativo alla presunzione di non colpevolezza o alla riforma del processo civile o penale. Ritiene, quindi, la proposta di una commissione d'inchiesta fuori luogo ed eccentrica anche rispetto alla funzione tipica delle commissioni d'inchiesta; invita semmai a convergere sulla sua proposta di rango costituzionale, per la costituzione di un'alta corte investita del giudizio disciplinare dei magistrati.

Per il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) la Commissione d'inchiesta innanzitutto dovrebbe avviare i propri lavori, proprio per accertare fatti e non per basarsi semplicemente su notizie riportate su un libro; ritiene pertanto utile l'avvio dei lavori di tale commissione, mentre un mero dibattito politico non sarebbe comunque in grado di conseguire la profondità e l'accertamento dei fatti, ottenibile solo attraverso gli strumenti di indagini tipici di una commissione.

Rivendica quindi il dovere della classe politica di reagire all'inadeguatezza della magistratura in questo momento storico; ritiene quindi che questa sia un'occasione irripetibile per fare chiarezza su una serie di vicende che meritano approfondimento.

Interviene il senatore [MIRABELLI](#) (PD), evidenziando l'esistenza di posizioni divergenti in merito a siffatti disegni di legge e chiedendo, pertanto, la nomina di un secondo relatore; ricorda infine come oggi stesso vi siano provvedimenti più urgenti da analizzare, quali il disegno di legge sul doppio cognome su cui vi è stato un intervento sollecitatore da parte della Corte Costituzionale.

Il **PRESIDENTE** prende atto della richiesta del senatore Mirabelli, riservandosi una decisione sulla richiesta di nomina di un correlatore.

Interviene il senatore **Emanuele PELLEGRINI** (*L-SP-PSd'Az*), condividendo l'opinione del proprio capogruppo anche in ordine all'importanza dell'indipendenza della magistratura; ribadisce come solo una commissione d'inchiesta possa consentire di fare luce su fatti particolarmente sgradevoli e ritiene, quindi, del tutto inutile una discussione politica, che potrebbe finire semplicemente col rivelarsi sterile e dimenticata da tutti nel giro di qualche mese. Tuttavia auspica che la commissione d'inchiesta sia portata avanti da tutti i parlamentari con spirito collaborativo e non venga strumentalizzata per finalità di campagna elettorale.

Il **PRESIDENTE**, espresso apprezzamento per la vivacità del dibattito che meriterebbe ulteriore approfondimento, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(1024) PILLON ed altri. - Disposizioni contro il turismo riproduttivo
(Discussione e rinvio)

Il relatore **Emanuele PELLEGRINI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo. Le pratiche dell'utero in affitto e della compravendita di gameti umani pur essendo considerate delittuose dal nostro ordinamento (legge n. 40 del 2004) sono impunemente utilizzate da alcuni connazionali che acquistano gameti umani scelti su veri e propri cataloghi *on line*, impiegando poi le donne quali autentiche incubatrici.

I bambini nati a seguito di quello che è un autentico contratto di locazione di utero vengono immediatamente tolti alla madre e consegnati a quelli che potrebbero esser definiti « acquirenti », violando in tal modo i più basilari diritti dell'essere umano. La *Grand Chambre* della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso n. 25358 del 2012 si è pronunciata con sentenza del 24 gennaio 2017, ritenendo legittimo il desiderio delle autorità italiane di riaffermare la competenza esclusiva dello Stato di riconoscere la « relazione parentale legale di un bambino, e questo esclusivamente nel caso di un legame biologico o di un'adozione legale, con l'obiettivo di proteggere i bambini ».

La Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 2017 ha definito la maternità surrogata gravemente lesiva della dignità della donna e del minore stabilendo che la stessa « offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane ». Non è possibile tuttavia per il giudice italiano sanzionare tali reati commessi all'estero in quanto non rientrano nella previsione di cui all'articolo 7 del codice penale. La Corte di cassazione ha identificato il vuoto normativo ed è pervenuta a sezioni semplici ad una pronuncia assolutoria in un caso consimile (Cassazione penale, sezione V, sentenza n. 13525 del 2016).

Il disegno di legge giudica pertanto necessario intervenire e colmare tale vuoto, onde porre argine al triste fenomeno del cosiddetto « turismo riproduttivo », inasprendo inoltre le rispettive pene onde aumentare l'effetto deterrente della norma.

È infine necessario dare una definitiva indicazione che renda impossibile iscrivere o trascrivere atti di nascita di minori con due padri o con due madri, in violazione delle più elementari esigenze naturali oltre che del primario e superiore interesse del minore a non essere separato dai propri genitori naturali, come previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia.

L'articolo 1 del disegno di legge introduce modifiche al codice penale rendendo perseguibili i delitti previsti dalla legge n. 40 del 2004 anche se commessi all'estero.

L'articolo 2 inasprisce il trattamento sanzionatorio già previsto dalla legge n. 40 del 2004. L'articolo 3

meglio specifica in via definitiva il già sussistente divieto di iscrizione o trascrizione di atti di nascita dai quali risultino due padri o due madri.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2119) GRASSO. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
(Discussione e rinvio)

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) giudicherebbe utile un rinvio, posto che il tema oggetto del testo è attualmente materia su cui si attende una pronuncia della Camera dei deputati. Tuttavia, dinanzi alle insistenze dei Gruppi, dichiara di essere allo stato in grado di depositare esclusivamente una relazione di illustrazione tecnica: essa tiene conto della sola versione proposta con il disegno di legge, che non sconta come la materia sarà successivamente modificata dal dibattito presso la Camera dei deputati. Il disegno di legge in titolo si compone di venticinque articoli e apporta modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (CSM). L'articolo 1 modifica il numero dei componenti del CSM portando l'attuale organico, composto da ventisette membri, di cui sedici eletti dai magistrati ordinari e otto eletti dal Parlamento, a trentatré componenti, di cui venti eletti dai magistrati ordinari e dieci eletti dal Parlamento, oltre al primo presidente della Corte suprema di cassazione e al procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte nonché, ovviamente, al Presidente della Repubblica.

L'articolo 2 apporta modifiche alla composizione delle commissioni. Viene specificato che delle commissioni non fanno parte i componenti effettivi della sezione disciplinare. Delle commissioni competenti per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e per il conferimento delle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, e di sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, per le valutazioni della professionalità nonché in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, non fanno parte i componenti supplenti della sezione disciplinare. Si prevede che i componenti delle singole commissioni siano individuati annualmente mediante sorteggio.

L'articolo 3 modifica la composizione della sezione disciplinare. La cognizione dei procedimenti disciplinari è attribuita ad una sezione composta da sei componenti effettivi e cinque supplenti. La sezione delibera mediante due collegi composti da tre membri, dei quali uno eletto dal Parlamento, che presiede il collegio e due eletti dai magistrati. Una rilevante novità è introdotta con il nuovo terzo comma il quale, nel ribadire che il vicepresidente del Consiglio superiore ne è componente di diritto, prevede che gli altri componenti, effettivi e supplenti, siano individuati dal Consiglio superiore tra i propri membri tramite un sorteggio. I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore per tutta la durata della consiliatura; un componente tra coloro che sono eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero tra coloro che sono destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione, ovvero tra coloro che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Dopo due anni dall'insediamento i cinque componenti supplenti diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi, ad eccezione del vicepresidente del Consiglio superiore, diventano componenti supplenti.

L'articolo 4, per esigenze di coordinamento inerenti al nuovo numero dei componenti, modifica il numero dei voti necessari per la validità delle deliberazioni del CSM. Viene previsto infatti che è necessaria la presenza di almeno quattordici magistrati (non più dieci) e almeno sette (non più cinque) componenti eletti dal Parlamento. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi dai presenti.

Gli articoli 5 e 6 apportano modifiche alla composizione della segreteria e dell'ufficio studi. Viene specificato che i magistrati che fanno parte della segreteria sono nominati previo concorso aperto a tutti i magistrati. Viene introdotto un nuovo comma con cui si chiarisce che il CSM può assegnare alla segreteria unità di personale amministrativo con funzioni di supporto alle attività del Consiglio e delle commissioni. Anche per quanto riguarda l'ufficio studi il CSM può assegnare personale amministrativo e addetti esterni, individuati mediante concorso aperto ai professori universitari, agli avvocati cassazionisti e ai magistrati.

L'articolo 7 apporta modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari, specificando che esse sono formate ogni quattro anni e non più ogni due.

L'articolo 8 introduce importanti novità nel funzionamento del Consiglio. Lo scopo della modifica è arginare il tentativo delle correnti di avere un'influenza nel conferimento degli uffici direttivi. In proposito viene previsto che il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro della giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro sorteggiati tra i componenti eletti dai magistrati e due sorteggiati tra i componenti eletti dal Parlamento. Gli articoli 9 e 10, al fine di rendere le norme ancora più intelligibili, introducono dei richiami normativi in materia di attribuzioni del Ministro della giustizia e in materia di destinazione di magistrati al Ministero.

L'articolo 11 modifica le attribuzioni speciali del Consiglio superiore. In particolare viene attribuito, per la verifica dei poteri dell'organo, il potere di convalidare l'elezione dei componenti eletti dai magistrati e dei componenti eletti dal Parlamento; il CSM, in caso di mancata convalida, nel primo caso procede alla sostituzione del componente per scorrimento della graduatoria, nel secondo caso ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere. L'articolo 12 per esigenze di coordinamento sopprime l'articolo 21 della legge n. 195 del 1958 in materia di convocazione dei corpi elettorali.

L'articolo viene soppresso poiché assorbito dalle nuove disposizioni del disegno di legge. L'articolo 13, oltre ad alcune modifiche di coordinamento, sostituisce il quarto comma dell'articolo 22 della legge n. 195 del 1958. Con l'intento di attenuare eventuali contiguità con esponenti della politica attiva, il nuovo quarto comma prevede che i componenti da eleggere dal Parlamento siano scelti, ai sensi dell'articolo 104 della Costituzione, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non ricoprano, o abbiano ricoperto nei due anni precedenti l'elezione, le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti.

L'articolo 14 prevede un nuovo sistema basato su «due livelli» per l'elezione dei venti (non più sedici) componenti eletti dai magistrati. La ratio del disegno riformatore è l'eliminazione del verticismo insito nell'attuale sistema di elezione, devolvendo la scelta degli eletti alla base della magistratura, con la possibilità di candidare i colleghi più stimati e meritoriamente più validi nel tentativo di limitare, se non annullare, il ruolo di gruppi organizzati ai vari livelli. Tale disposizione rappresenta il cuore della riforma proposta. Viene infatti riscritto interamente l'articolo 23 della legge n. 195 del 1958, prevedendo che i venti magistrati componenti del CSM siano eletti con un sistema articolato in due livelli. Nella prima fase, in ciascun ufficio giudiziario i magistrati eleggono al proprio interno uno o più delegati alle assemblee della seconda fase. Il numero dei delegati da eleggere in ciascun ufficio giudiziario è individuato sulla base dell'organico e a tal fine viene introdotto un principio guida: il numero di magistrati elettori viene diviso per dieci e tale quoziente, con arrotondamento all'intero più prossimo, rappresenta il numero di delegati da eleggere. I candidati possono esporre ai propri colleghi elettori i loro programmi in materia di governo della magistratura, rappresentando le loro competenze ordinamentali alla luce anche delle proprie esperienze professionali, in assemblee all'uopo convocate nella medesima giornata di votazione. Nella seconda fase, i delegati si riuniscono in più assemblee per l'elezione dei componenti del CSM. Diciotto assemblee eleggono al proprio interno tra i delegati un componente ciascuna. L'ambito territoriale cui si riferiscono tali assemblee è indicato dal Ministro della giustizia almeno tre mesi prima della scadenza della consiliatura uscente, tenendo conto di due

fondamentali elementi: della continuità territoriale con riferimento ad uno o più distretti di corte d'appello limitrofi e di una numerosità media di cinquanta delegati eletti nella prima fase. Un'ulteriore assemblea elegge due componenti e riunisce i delegati eletti negli uffici giudiziari la cui territorialità è nazionale, che sono: i delegati eletti dai magistrati della Corte suprema di cassazione con funzioni di legittimità, della procura generale presso la stessa Corte, dell'ufficio del massimario e del ruolo, del Tribunale superiore delle acque pubbliche e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. L'articolo 15 apporta modifiche in merito all'elettorato passivo, eliminando le possibili situazioni di precostituzione di condizioni per l'elezione. In particolare viene previsto che non sono eleggibili: i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi; gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che al momento della convocazione delle elezioni non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità nella qualifica; i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità; i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subito sanzione disciplinare più grave dell'ammonizione; i magistrati che abbiano prestato servizio per un periodo superiore a sei mesi presso l'ufficio studi o presso la segreteria del CSM; i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni e i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo del CSM.

L'articolo 16 apporta modifiche in materia di convocazione delle elezioni, uffici elettorali e candidature in conseguenza del nuovo sistema elettivo; a tal fine viene interamente riscritto l'articolo 25 della legge n. 195 del 1958. La nuova rubrica dell'articolo reca: calendario delle elezioni, uffici elettorali e candidature.

Il Presidente del CSM indice le elezioni (tre mesi prima della scadenza del proprio mandato in modo che si abbia un tempo adeguato per le procedure che portano al voto) e fissa la data unica di svolgimento delle assemblee dei delegati per l'elezione dei nuovi componenti al più tardi dieci giorni prima della scadenza del Consiglio uscente. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di indizione delle elezioni, il CSM nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Cassazione che redige il calendario delle votazioni indicando una o più date comprese tra il decimo e il quattordicesimo giorno precedente alla data di votazione individuata dal Presidente.

La scelta dell'ora e del luogo delle votazioni di primo e secondo livello è demandata alla funzione apicale di ciascun ufficio. L'ufficio elettorale centrale costituisce per ciascuna assemblea di votazione, di primo e di secondo livello, uno o più seggi. Le candidature a delegato di primo livello devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale entro venti giorni dalla data di votazione. Le candidature devono essere sottoscritte dal presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni e da un numero di magistrati in servizio presso l'ufficio cui si riferisce la candidatura non inferiore a tre e non superiore a dieci. I magistrati presentatori non possono sottoscrivere la propria candidatura né possono sottoscrivere più di una candidatura. Nei sette giorni successivi l'ufficio centrale elettorale effettua le verifiche sulle candidature. L'elenco dei candidati alla funzione di delegato di primo livello è pubblicato sul notiziario del CSM e inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici con congruo anticipo rispetto alla data delle votazioni e pubblicato a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione. Le candidature a componente del CSM devono essere presentate all'assemblea di secondo livello nel giorno della votazione, entro tre ore dall'inizio dell'assemblea stessa. Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da un numero di delegati all'assemblea cui ci si riferisce non inferiore a quattro e non superiore a otto. I magistrati presentatori non possono sottoscrivere la propria candidatura né possono sottoscrivere più di una candidatura.

L'articolo 17 apporta modifiche in materia di votazioni e scrutinio, rese anch'esse necessarie per adeguare le disposizioni al nuovo sistema elettivo. A tal fine si opera un'intera riscrittura dell'articolo 26 della legge n. 195 del 1958, prevedendo in particolare che alle operazioni di voto per ciascuna elezione dei delegati e dei componenti del CSM è dedicato un tempo complessivo effettivo non

inferiore a dieci ore. Le operazioni di voto nelle due fasi avvengono con le seguenti modalità: ogni elettore riceve una scheda ed esprime il proprio voto scrivendo il nome di un solo candidato. Al termine delle votazioni, il seggio procede allo scrutinio e inserisce i candidati in una graduatoria secondo l'ordine decrescente dei voti riportati. In particolare: per la prima fase, individua i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti fino a raggiungimento del numero previsto e trasmette l'elenco dei delegati eletti all'ufficio centrale elettorale; per la seconda fase, verifica che i delegati che hanno riportato il maggior numero di voti abbiano raggiunto la maggioranza qualificata di almeno tre quinti dei votanti; nel caso in cui nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza qualificata indicata, si procede, nella medesima giornata, a un'ulteriore votazione a cui accedono i primi tre delegati nel rispetto della graduatoria. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano. Il seggio trasmette infine l'esito dello scrutinio all'ufficio centrale elettorale. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto e alle successive operazioni di scrutinio nell'assemblea di cui è parte.

Gli articoli 18 e 19 apportano modifiche in materia di assegnazione dei seggi di componente del CSM e disciplinano le eventuali contestazioni. In particolare l'ufficio centrale elettorale dichiara eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti secondo quanto comunicato dai seggi elettorali. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale decidono a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto. L'articolo 20 apporta modifiche in materie di reclami: le competenze sono spostate dal Consiglio alla Corte suprema di cassazione. L'articolo 21 apporta modifiche in materia di incompatibilità. Il nuovo primo comma prevede che i componenti del CSM non possono ricoprire le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti. Oltre alle altre cause di incompatibilità, che rimangono immutate (iscrizione ad albi professionali, titolari di imprese, membri di consigli di amministrazioni di società o banche, legami di parentela o affinità ecc.), viene inoltre previsto che del CSM non possono far parte magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia o che lo siano stati nel biennio precedente l'elezione. L'articolo 22 apporta modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati andando a sostituire l'attuale articolo 39 della legge. Viene previsto che il componente che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del CSM è sostituito dal candidato non eletto che lo segue nella graduatoria, altrimenti si procede ad una nuova elezione.

L'articolo 23 apporta modifiche in materia di indennità ai componenti del Consiglio. Lasciando inalterata la parte della disposizione che già disciplina il trattamento economico, viene sostituito il quarto comma dell'articolo 40 della legge n. 195 del 1958, prevedendo che ai componenti è attribuita un'indennità per ogni seduta e, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e permanenza a Roma. La misura delle indennità è determinata dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità e adeguati ai principi relativi al limite massimo retributivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

L'articolo 24 apporta disposizioni correttive rese necessarie per adeguare la legge n. 195 del 1958 alla nuova denominazione dei Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze. L'articolo 25 autorizza il Governo ad adottare il regolamento per le disposizioni di attuazione e coordinamento del nuovo sistema elettorale del CSM e l'eventuale soppressione di norme incompatibili e reca una disposizione transitoria per il caso che le prime elezioni del CSM successive all'entrata in vigore della legge debbano svolgersi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) interviene auspicando l'avvio di una discussione sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura - anche grazie al disegno di legge in titolo - già prima che il testo all'esame della Camera dei deputati giunga alla Commissione Giustizia del Senato.

Il seguito della discussione è comunque rinviato.

(170) Laura GARAVINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(286) Julia UNTERBERGER e Donatella CONZATTI. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(1025) Alessandra MAIORINO ed altri. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(2102) Paola BINETTI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(2276) Simona Flavia MALPEZZI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(2293) Loredana DE PETRIS ed altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(Discussione congiunta e rinvio)

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), nella sua veste di nuovo capogruppo in Commissione del Movimento 5 stelle, dichiara l'intento di ritirare il disegno di legge n. 1025 affinché la sua prima firma non ostacoli sviluppi procedurali non divisivi.

Il [PRESIDENTE](#) preannuncia che, non appena verrà ufficializzato il ritiro del disegno di legge a prima firma della senatrice Maiorino, la medesima verrà da lui designata come correlatrice dei restanti disegni di legge in titolo.

Il senatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, illustra i disegni di legge in esame che intervengono sulla disciplina civilistica relativa al cognome ai figli, permettendo, con diverse soluzioni, l'attribuzione anche del cognome materno. Ad oggi, l'art. 6 del codice civile specifica che ogni persona ha diritto al nome comprensivo del prenome (ossia il nome) e del cognome, per i quali non sono ammessi cambiamenti o rettifiche se non nei casi e con le formalità richieste dalla legge. Per quanto concerne più direttamente la questione relativa alla scelta del cognome l'ordinamento italiano non contiene una norma che disciplina espressamente l'attribuzione del cognome al figlio legittimo; la trasmissione del patronimico sembra doversi desumere da una lettura sistematica delle norme afferenti al cognome. L'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza 7 gennaio 2014 (Cusan e Fazio c. Italia): essa ha ritenuto la preclusione all'assegnazione al figlio del solo cognome materno una forma di discriminazione basata sul sesso che viola il principio di uguaglianza tra uomo e donna. Per quanto concerne la giurisprudenza costituzionale, si segnala la sentenza 8 novembre 2016, n. 286, con la quale la Corte costituzionale ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Genova sul cognome del figlio di una coppia italo brasiliana, dichiarando l'illegittimità della norma (desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c., 33 e 34 del d.P.R. 396/2000) che non consente ai coniugi di comune accordo di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno; nonché degli art. 262, primo comma e 299, terzo comma, c.c nella parte in cui - con riguardo ai figli nati fuori dal matrimonio e agli adottati - prevedono l'automatica attribuzione del cognome paterno, in presenza di una diversa volontà dei genitori. Sul tema del cognome è recentemente re-intervenuto il Giudice delle leggi, che, con l'ordinanza 11 febbraio 2021, n. 18 ha sollevato, disponendone la trattazione innanzi a sé, la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'articolo 262 c.c. nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori.

Il disegno di legge n. 170, di iniziativa dei senatori Garavini, Pittella e altri, si compone di cinque articoli, i quali modificano la disciplina civilistica in materia di cognome dei coniugi e di attribuzione del cognome ai figli.

Più nel dettaglio l'articolo 1 sostituisce l'art. 143-bis del codice civile (che attualmente, sotto la rubrica "Cognome della moglie", stabilisce che la moglie aggiunge il proprio cognome a quello del marito

conservandolo durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze). Il nuovo art. 143-bis, ora rubricato "Cognome dei coniugi", prevede che con il matrimonio entrambi i coniugi mantengano il proprio cognome. L'articolo 2 del ddl 170 introduce nel codice civile l'art. 143-bis.1, rubricato "Cognome del figlio di genitori coniugati", che prevede, su accordo dei genitori, che sia attribuito al figlio al momento della sua registrazione presso gli uffici di stato civile: il cognome del padre, il cognome della madre, il cognome di entrambi, nell'ordine concordato (primo comma). In caso di mancato accordo, sono attribuiti al figlio entrambi i cognomi dei genitori, in ordine alfabetico (secondo comma).

I due ulteriori commi dell'art. 143-bis.1 stabiliscono: che i figli degli stessi genitori coniugati, registrati all'anagrafe dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome di quest'ultimo (terzo comma); che il figlio cui sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a sua scelta (quarto comma). L'articolo 3 del disegno di legge riformula l'art. 262 del codice civile, relativo al cognome del figlio nato fuori del matrimonio stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo art. 143-bis.1 per il figlio di genitori coniugati. L'articolo 4, comma 1, detta una nuova formulazione dell'art. 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età e poi, al comma 2, sostituisce l'art. 27 della legge sull'adozione (L. 184/1983) relativo agli effetti dell'adozione sullo status del minore adottato.

Il disegno n. 286, di iniziativa della senatrice Unterberger, all'articolo 1 introduce nel codice civile l'art. 143-quater, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome del padre, quello della madre o di entrambi nell'ordine concordato. I genitori effettuano la scelta all'atto di nascita del primo figlio. In caso di mancato accordo tra i genitori, sono attribuiti al figlio i cognomi di entrambi i genitori, in ordine alfabetico. Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, è attribuito lo stesso cognome del primo figlio. Il figlio cui è attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta. L'articolo 2 della proposta modifica la disciplina dell'art. 262 c.c. relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio. L'articolo 3, comma 1, sostituisce l'art. 299 del codice civile prevedendo una nuova disciplina dell'assunzione del cognome del figlio adottato maggiorenne. L'articolo 4 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre.

L'articolo 5 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame - le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile (il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000). L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 7 contiene una disposizione finale che condiziona l'applicazione dell'intera nuova disciplina introdotta in materia di cognome dei figli all'entrata in vigore del regolamento attuativo.

Impregiudicata la decisione di rituarlo, quando sarà annunciata in Assemblea, si illustra il disegno n. 1025, di iniziativa dei senatori Maiorino e Dessì; esso all'articolo 1 sostituisce l'art. 143-bis del codice civile, prevedendo che con il matrimonio entrambi i coniugi mantengano il proprio cognome e hanno il diritto di trasmetterlo al proprio figlio. L'articolo 2 introduce nel codice civile l'art. 143-bis.1, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome del padre, quello della madre o di entrambi nell'ordine concordato, per un massimo di un cognome per genitore. L'articolo 3 della proposta modifica la disciplina dell'art. 262 c.c. relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio, stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo art. 143-bis.1 per il figlio di genitori coniugati. L'articolo 4, comma 1, detta una nuova formulazione dell'art. 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età.

L'articolo 5 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottarsi con decreto del Presidente

della Repubblica entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge in esame - le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile; l'articolo 6 stabilisce che la nuova disciplina introdotta in materia di cognome dei figli si applica anche ai figli degli italiani residenti all'estero che, ai sensi della legge n. 470 del 1988, devono essere iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (cd. A.I.R.E.). L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 8 prevede infine l'entrata in vigore.

Il disegno n. 2102, di iniziativa dei senatori Binetti e altri, anzitutto introduce nel codice civile l'art. 143-bis.1, relativo al cognome del figlio nato nel matrimonio, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome di entrambi nell'ordine concordato. In assenza di accordo al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico. I figli degli stessi genitori coniugati nati successivamente portano lo stesso cognome del primo figlio. Il figlio cui sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno, a sua scelta. L'articolo 2 del disegno di legge riformula l'art. 262 del codice civile, relativo al cognome del figlio nato fuori del matrimonio stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo art. 143-bis.1 per il figlio di genitori coniugati. L'articolo 3, comma 1, sostituisce l'art. 299 del codice civile prevedendo una nuova disciplina dell'assunzione del cognome del figlio adottato. L'articolo 4 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre. L'articolo 5 demanda ad un successivo regolamento attuativo le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile; l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 7 contiene disposizioni finali.

Il disegno n. 2276, di iniziativa delle senatrici Malpezzi e altri, all'articolo 1 sostituisce l'art. 143-bis del codice civile prevedendo che ciascun coniuge mantenga il proprio cognome. Mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile ciascun coniuge può aggiungere al proprio il cognome dell'altro coniuge, conservandolo fino allo scioglimento del matrimonio. L'articolo 2 introduce nel codice civile l'art. 143-quater, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome del padre, quello della madre o di entrambi nell'ordine concordato. L'articolo 3 del disegno di legge modifica la disciplina dell'art. 262 c.c. relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio, stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo art. 143-quater per il figlio di genitori coniugati.

L'articolo 4, comma 1, detta, anzitutto, una nuova formulazione dell'art. 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età. La nuova disciplina prevede che l'adottato anteponga al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere. L'articolo 5 modifica l'articolo 237, in materia di possesso di stato, cui aggiunge il fatto che la persona abbia sempre portato il cognome del genitore.

L'articolo 6 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. L'articolo 7 prevede un successivo regolamento attuativo; l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 9 contiene disposizioni finali.

Il disegno n. 2293, di iniziativa dei senatori De Petris e altri, è composto da otto articoli. Nel dettaglio l'articolo 1 sostituisce l'articolo 143-bis del codice civile, stabilendo che ciascun coniuge conserva il proprio cognome nel matrimonio e abrogando l'articolo 156-bis, e i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, (legge sul divorzio). L'articolo 2 introduce nel codice civile l'articolo 143-quater, il quale stabilisce che, all'atto della dichiarazione di nascita del

figlio presso gli uffici di stato civile, i genitori coniugati possano attribuirgli o il cognome del padre o il cognome della madre, ovvero il cognome di entrambi, nell'ordine concordato. In caso di mancato accordo, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori, in ordine alfabetico. Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge estendono, con i dovuti adattamenti, i principi del nuovo articolo 143-quater (di cui all'articolo 2) ai figli nati fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. L'articolo 5 introduce una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. L'articolo 6 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottare con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore della legge - le indispensabili modifiche e integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile. L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 8 contiene una disposizione finale.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia, sul tema del doppio cognome, un disegno di legge da parte del proprio Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara che, quando il disegno di legge verrà presentato, verrà congiunto agli altri pendenti sulla medesima materia. Nell'intanto, su richiesta del senatore MIRABELLI propone che il termine per l'indicazione dei soggetti da udire sia fissato al più presto.

La Commissione conviene sulla proposta del [PRESIDENTE](#) di fissare il termine per indicare i soggetti da audire a venerdì 25 febbraio alle ore 12.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2261) VITALI ed altri. - Modifiche agli articoli 335, 407, 453 e 477 del codice di procedura penale, in materia di tempi del procedimento
(Discussione e rinvio)

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) illustra il disegno di legge in titolo che si compone di sei articoli, di cui quattro propongono delle modifiche al codice di procedura penale. L'articolo 1 interviene sull'articolo 335 del codice di procedura penale che, nell'ambito delle disposizioni procedurali sulle indagini preliminari, disciplina il registro delle notizie di reato. Attualmente il primo comma prevede che il pubblico ministero iscriva "*immediatamente*", nel registro, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito. La modifica proposta interviene sul citato primo comma prevedendo che l'iscrizione nel registro da parte del P.M. debba avvenire a pena di nullità assoluta entro ventiquattro ore. In proposito si osserva che attualmente il 335 del codice di procedura penale non prevede un termine perentorio entro il quale iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro. La *ratio* originaria è quella di sollecitare la pubblica accusa a registrare nel più breve tempo possibile la notizia di reato senza però fissare un termine rigido. Identica *ratio* si riscontra in un altro importante articolo del codice di procedura penale: l'articolo 347, che disciplina l'obbligo di riferire la notizia di reato al pubblico ministero da parte della P.G. È previsto infatti che acquisita la notizia di reato la polizia "*senza ritardo*", riferisca la notizia al Pubblico Ministero. La fissazione di un termine sottoposto a regime di nullità assoluta potrebbe avere la conseguenza di paralizzare l'avvio delle indagini preliminari in tutti quei numerosi casi in cui i ritardi dell'iscrizione dipendono dal sovraccarico degli uffici competenti.

L'articolo 2 modifica l'articolo 407 c.p.p. che regola i termini di durata massima delle indagini preliminari. Attualmente al terzo comma è previsto che qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal

giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Si tratta di un importante istituto a garanzia dell'indagato. Il disegno di legge a firma Vitali propone di sostituire l'attuale terzo comma con altro che preveda che, nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, il pubblico ministero debba a pena di nullità assoluta, esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione.

L'articolo 3 del disegno di legge in esame interviene sull'articolo 453 del codice di procedura penale che disciplina i casi e i modi del giudizio immediato. Attualmente il comma 1-*bis* prevede che il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1 (90 giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro *ex* articolo 335) e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.

L'articolo 3 sostituisce questo comma 1-*bis* con due nuovi commi dove sostanzialmente si prevede che: la richiesta di giudizio immediato da parte del pubblico ministero sia a pena di nullità assoluta; la stessa debba avvenire entro sessanta giorni (non più centottanta) dall'esecuzione di una misura cautelare personale per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini è stata sottoposta alla misura; infine, sempre a pena di nullità assoluta, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di giudizio immediato, deve essere dichiarata l'apertura del dibattimento nei confronti dell'imputato.

L'articolo 4 interviene sulle disposizioni generali dedicate dal codice di rito al dibattimento introducendo un nuovo comma nell'articolo 477 del codice di procedura penale, che disciplina la durata e la prosecuzione dello stesso. In particolare vengono assoggettate al regime di nullità assoluta due circostanze molto frequenti nella dinamica del giudizio: quando si verifica che non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza ed il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo (art. 477, comma 1) e quando il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi (art. 477, comma 2). Gli articoli 5 e 6 prevedono rispettivamente una clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione delle nuove disposizioni e l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento.

Quanto agli articoli 2, 3 e 4 dell' Atto Senato n. 2261 si osserva in linea generale che assicurare il principio di ragionevole durata del processo - aumentando il numero delle attività tassative da compiersi a pena di nullità assoluta e come tali insanabili e rilevabili in ogni stato e grado - può apparire solo *prima facie* come una strada di facile riduzione dei tempi, ma non tiene conto della complessità dell'intero sistema processual-penalistico i cui ritardi sono più che altro dovuti all'elevato numero di procedimenti pendenti, alla mancanza di risorse economiche, umane e strumentali e all'esistenza di "colli di bottiglia" che creano momenti di stallo del processo. Va tenuto conto inoltre che è stata da poco approvata dal Parlamento la legge n. 134/2021 recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari": essa prevede principi e criteri direttivi volti a riformare alcuni degli aspetti che si propongono di modificare con l'A.S. 2261, in particolare alcuni profili della disciplina in materia di indagini preliminari e udienza preliminare, i termini di durata delle indagini preliminari, i procedimenti speciali tra cui il giudizio immediato, il giudizio di primo grado in particolare il dibattimento.

Ferma restando la assoluta libertà di iniziativa legislativa del Parlamento per il tramite dei suoi componenti, nel caso di specie appare forse più prudente attendere l'entrata in vigore dei decreti attuativi, prima di modificare queste poche ma importanti disposizioni del codice di rito, onde evitare che una complessiva riforma strutturale del processo penale possa essere svilita da singoli interventi a "macchia di leopardo" che - seppur sorretti dall'intento di rispettare il più possibile il principio costituzionale della ragionevole durata - sono tuttavia slegati da una revisione complessiva dagli istituti che disciplinano la materia.

Il SOTTOSEGRETARIO, chiamato ad esprimersi sulla relazione, ne ravvisa la anomala caratterizzazione nei termini di una contrarietà di stretto merito: preferisce allora riservarsi una valutazione all'esito del dibattito, quando verrà svolto in Commissione Giustizia.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) auspica che possa avviarsi una discussione generale al più presto evidenziando come l'intervento del senatore Grasso, piuttosto atipico rispetto al classico intervento introduttivo, abbia, di fatto, aperto una riflessione nel merito del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) annuncia che il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato.

(2322) *Elvira Lucia EVANGELISTA. - Istituzione del tribunale di Olbia*
(Discussione e rimessione all'Assemblea)

Il presidente [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge, composto da cinque articoli, prevede l'istituzione del tribunale e della procura della Repubblica di Olbia. Si rammenta che il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha costituito l'atto iniziale dell'intervento normativo finalizzato a rivedere e modificare le circoscrizioni degli uffici giudiziari, operando una significativa revisione della geografia giudiziaria. In adempimento a quanto enunciato nella legge delega, il Governo ha provveduto, con i decreti legislativi 7 settembre 2012, nn. 155 e 156, a definire il contenuto della riforma, prevedendo la soppressione di 667 uffici del giudice di pace, di 220 sezioni distaccate di tribunale e di 31 tribunali. Tra le sezioni distaccate di tribunale soppresse, la tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012 ha individuato gli uffici della sezione distaccata di Olbia che sono stati accorpati al tribunale di Tempio Pausania.

Il disegno di legge in esame ha la finalità di proporre una specifica iniziativa legislativa che contempli la riorganizzazione e la redistribuzione degli uffici giudiziari di questo territorio, senza modifica della circoscrizione giudiziaria, mediante l'istituzione del tribunale e della procura della Repubblica di Olbia, con il conseguente accorpamento del tribunale di Tempio Pausania che andrebbe a costituirsi come ufficio di prossimità.

La proponente ricorda che la città di Olbia ha consolidato nel tempo la sua funzione di importante e sempre più esteso centro economico-sociale per tutto il territorio del nord-est della Sardegna. È l'unica città d'Italia che ha avuto negli ultimi dieci anni una crescita demografica vertiginosa, che al 31 dicembre 2019 fa registrare un aumento della popolazione ufficiale fino a toccare quota 61.460 residenti (già nell'anno 2015 si registrava un incremento demografico del 24 per cento nazionale e del 3 per cento regionale), a questi dati vanno aggiunti almeno 20.000 persone che vivono in città ma non hanno ufficializzato la residenza, secondo le stime calcolate dagli uffici comunali in base alle utenze Enel e alla produzione dei rifiuti solidi urbani; i residenti effettivi sarebbero, pertanto, circa 82.000. Nel periodo estivo, inoltre, la popolazione aumenta in misura esponenziale. Gli stranieri sono oltre 6.000.

È necessario, pertanto, secondo la relazione del disegno di legge ridefinire l'assetto territoriale degli uffici giudiziari di questo territorio riconoscendo a Olbia il fondamentale ruolo trainante svolto sul piano economico e sociale, così da assicurare gli sviluppi futuri soprattutto al fine di rendere più efficiente il servizio della giustizia, nel pieno rispetto dei criteri direttivi sui quali deve fondarsi l'emanazione di una norma primaria che incida sull'organizzazione delle circoscrizioni giudiziarie. L'istituzione del tribunale e della procura della Repubblica di Olbia si impone anche per rispondere all'esigenza di controllo del tasso d'impatto della criminalità organizzata. La città di Olbia dovrebbe costituire, pertanto, un presidio di giustizia sia per i cittadini che per gli avvocati, le forze dell'ordine e gli stessi magistrati che versano costantemente in una situazione di grave disagio anche sotto un altro importante profilo.

La relazione introduttiva al disegno di legge ricorda che nel febbraio del 2020 il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari, nella sua relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2019, ha definito assai difficile la situazione della procura di Tempio Pausania. Anche la qualità del lavoro è stata definita particolarmente impegnativa, soprattutto nel periodo estivo in cui, a causa del notevolissimo afflusso di turisti, si intensificano i reati in materia di stupefacenti, le aggressioni alle fasce deboli e i reati contro il patrimonio, anche di notevole gravità. Il presente disegno di legge tiene conto dei significativi dati riportati, che sottolineano come la ridefinizione della geografia giudiziaria, operata con i richiamati interventi normativi, nel territorio del nord-est della Sardegna non si sia tradotta in un incremento di efficienza nell'amministrazione della giustizia, ma, di contro, abbia posto in evidenza l'inadeguatezza del tribunale di Tempio Pausania quale tribunale ospitante, con un conseguente indebolimento della percezione della sicurezza stessa del territorio. Si rammenta infine che, nel corso delle audizioni dell'Ufficio di presidenza integrato a fini conoscitivi sulle possibili modifiche alla geografia giudiziaria, sono stati ascoltati soggetti interessati ad illustrare, sui vari versanti, questa situazione territoriale.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) manifesta alcune perplessità nel merito di tale provvedimento, ritenendo che sarebbe più opportuno che venga discusso nell'ambito di un generale disegno di riforma della geografia giudiziaria; preannuncia pertanto la richiesta di passaggio alla sede referente al fine di poi ricongiungere tale disegno di legge con gli altri inerenti la stessa materia.

Il [PRESIDENTE](#) dà notizia del deposito della richiesta di passaggio in sede referente del disegno di legge in titolo, a firma dei senatori Cucca, Alessandra Maiorino, Grazia D'Angelo, Angela Anna Bruna Piarulli e Felicia Gaudiano.

Dispone pertanto l'immediato passaggio di sede.

IN SEDE REFERENTE

[\(2322\)](#) *Elvira Lucia EVANGELISTA. - Istituzione del tribunale di Olbia*
(Esame e rinvio)

Il presidente [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, dà per acquisita la relazione già svolta in sede redigente e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per venerdì 4 marzo prossimo, alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1770\)](#) *Alessandra MAIORINO ed altri. - Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore*
[\(1868\)](#) *Donatella CONZATTI ed altri. - Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere*
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) illustra i disegni in titolo che recano misure finalizzate a favorire il trattamento e il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere. Ritiene opportuno procedere dapprima alla illustrazione del disegno di legge n. 1868, di iniziativa della senatrice

Conzatti, in quanto di più ampia portata. Nel merito il provvedimento consta di 5 articoli. L'articolo 1 prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per i centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, le cui risorse sono destinate, per l'appunto, al finanziamento, all'istituzione e al potenziamento dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere. A tale Fondo il disegno di legge destina una quota pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 delle risorse del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (conv. legge n. 133 del 2008) (comma 1).

Il comma 3 dell'articolo 1 precisa che i centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da: enti locali, in forma singola o associata (lett. a); associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza, con personale specificamente formato (lett. b); enti locali e associazioni di concerto, d'intesa o in forma consorziata (lett. c).

Tali centri - ai sensi del comma 4 - devono operare in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici e in particolare con la rete integrata dei centri antiviolenza e delle case rifugio (*ex* articolo 5-*bis* del decreto legge n. 93 del 2013). Il comma 2 indica quali siano i criteri e le modalità da seguire nella ripartizione delle risorse stanziare.

La disposizione ricalca quanto previsto con riguardo ai centri antiviolenza dall'articolo 5-bis del decreto legge n. 93 del 2013. A tal fine si prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo. Nella ripartizione il Ministro deve tenere conto: della programmazione delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime (lett. a); del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalità, comunque denominati, già esistenti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale (lett. b); della necessità di uniformare le modalità di intervento dei centri di cui al presente articolo, con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività e alla standardizzazione delle modalità di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti (lett. c); dell'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale specificamente indirizzati agli operatori dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza nonché del potenziamento degli stessi laddove già istituiti, coerentemente con le necessità di personale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c); della formazione degli operatori predetti promuovendo un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza nei confronti delle vittime, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, sessuale, culturale ed economico (lett. d); della quota di contribuzione al finanziamento dei percorsi di recupero di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (conv. legge n. 38 del 2009), e all'articolo 282-*quinquies* del codice di procedura penale, introdotti dal disegno di legge in esame (lett. e).

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di riparto sono tenute a presentare - precisa il comma 5 - al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. La disposizione rimette al decreto ministeriale di ripartizione delle risorse anche la possibilità di procedere alla individuazione di ulteriori informazioni che i soggetti beneficiari devono riportare nella relazione da depositare entro il 30 marzo.

Sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro delegato per le pari opportunità è tenuto a presentare alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse finalizzate ai centri per il recupero degli uomini autori di violenza (comma 6).

Con riguardo alla disposizione in esame è opportuno segnalare che essa ricalca in larga parte il contenuto dei commi 661-667 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022.

L'articolo 2, al comma 1, prevede specificamente che gli uomini autori di violenza e di genere quale nuova categoria di soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dal questore di cui al capo I del titolo I del libro I del codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011); il comma 2 del medesimo articolo prevede conseguentemente che il percorso di riabilitazione sia prescritto contestualmente all'ammonimento del questore già previsto dal decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, nell'ambito delle misure legislative che hanno introdotto per la prima volta il contrasto allo *stalking*. In caso di mancato adempimento o di esito negativo dell'obbligo di partecipazione a tale percorso, il questore può intervenire attraverso la misura della sorveglianza speciale e, laddove le circostanze specifiche lo rendano utile alla tutela degli interessi della vittima, le altre misure amministrative assimilate.

L'articolo 3 introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 282-quinquies. Il nuovo articolo prescrive l'obbligo del percorso di recupero per l'imputato dei reati connessi alla violenza domestica e di genere (articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quer, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, del codice penale), destinatario di misure cautelari, per cui agli imputati verrà prescritto il medesimo percorso per la durata di otto mesi, che si interromperà anticipatamente in caso di cessazione o revoca delle misure cautelari. La violazione dell'obbligo di cui al presente articolo, o la valutazione negativa nei confronti dell'imputato all'esito del percorso di recupero, configura trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare. In caso di cessazione o revoca delle misure cautelari, cessa contestualmente l'obbligo di partecipazione ai percorsi, anche anticipatamente rispetto agli otto mesi previsti.

L'articolo 4 prevede un obbligo di contribuzione in capo al soggetto destinatario delle misure di prevenzione o delle misure cautelari e, dunque, destinatario anche dell'obbligo di partecipazione al percorso di recupero. Si precisa che ai fini della determinazione dell'entità del contributo si debba tenere conto della situazione personale dei soggetti. Sono esonerati dal versamento del contributo coloro che si trovino nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato.

L'articolo 5, da ultimo, al fine di dare attuazione all'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, la c.d. legge sul codice rosso, destina 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al finanziamento degli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori. Tali risorse sono ripartite in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari. L'articolo 17 della legge n. 69 del 2019, ha modificato - è opportuno ricordare - l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), intervenendo sull'articolo 13-bis. Tale disposizione già prevedeva la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Il codice rosso ha previsto questa possibilità anche per i condannati per i delitti di: maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies del codice penale) e *stalking* (articolo 612-bis del codice penale).

Il disegno di legge n. 1770, d'iniziativa dei senatori Maiorino e altri, si compone di tre articoli.

L'articolo 1 del disegno di legge istituisce e disciplina i centri di ascolto per uomini maltrattanti, ricalcando in larga parte il contenuto dell'AS 1868. L'articolo incrementa (in proposito è opportuno ricordare che l'ultima legge di bilancio ha incrementato le risorse del Fondo proprio per tali finalità) il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di

3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinando tali risorse esclusivamente alla creazione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti. La disposizione disciplina i centri di ascolto, delineando poi la procedura per la ripartizione delle risorse.

L'articolo 2 reca una serie di modifiche al decreto-legge n. 93 del 2013 inserendo i centri per uomini maltrattanti all'interno del percorso indicato dal questore all'atto della procedura di ammonimento al fine non solo di indirizzare il soggetto autore della violenza domestica o di genere verso una compiuta rivalutazione comportamentale ma anche di abbattere i rischi di recidiva. La disposizione prevede inoltre l'applicabilità di un'aggravante nei casi in cui i delitti di percosse e lesioni di lieve entità siano posti in essere da soggetti già ammoniti; modificando nel contempo il regime di procedibilità - rendendola d'ufficio - nei casi in cui tali delitti siano commessi da soggetti già ammoniti.

Infine l'articolo 3 reca una serie di modifiche all'articolo 8 del d.l. n. 11 del 2009 in materia di ammonimento del questore nei confronti degli autori del reato di stalking. Il disegno di legge prevede che il questore possa non solo adottare i provvedimenti in materia di armi e munizioni disponendo anche l'obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, ma anche richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) interviene precisando al senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) alcuni elementi della relazione del senatore Cucca; indi concorda col RELATORE sulla necessità di svolgere apposite audizioni ma ritiene, anche, che molte esigenze istruttorie potranno più celermente essere soddisfatte acquisendo documentazione presso la Commissione d'inchiesta sul fenomeno del femminicidio e la relativa relazione in materia.

Il [PRESIDENTE](#) propone termine per l'indicazione dei soggetti da audire al 25 febbraio prossimo alle 12.

La Commissione concorda.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 26 ottobre 2021.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede un rinvio per consentire ai Gruppi di espletare una ampia e approfondita discussione generale.

Il sottosegretario SISTO concorda con il Relatore circa la necessità di un ampio dibattito, ma compatibilmente con la necessità di accelerare nella trattazione provvedimento.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1709) D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle

dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari

(Rinvio del seguito della discussione)

Su richiesta del relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) la Commissione conviene di rinviare la discussione stante la ristrettezza dei tempi, versandosi a ridosso dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.

IN SEDE REFERENTE

(758) Marco PELLEGRINI ed altri. - Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari, di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia di Bari

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, non facendosi osservazioni, si danno per acquisite le precedenti fasi procedurali svolte in sede redigente e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 4 marzo alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1948) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 agosto 2021.

Il [PRESIDENTE](#) fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 4 marzo alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2369) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(Esame e rinvio)

Il presidente [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge che apporta modifiche alla nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, la quale, in attuazione della delega conferita con la legge 14 settembre 2011, n. 148, ha riformato le circoscrizioni giudiziarie italiane (decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156). Per quanto riguarda il distretto di Firenze - che coincide con la regione Toscana, fatta eccezione per il circondario di Massa - la riforma secondo il Consiglio regionale toscano, proponente del disegno di legge, ha creato particolari problemi per la soppressione della sezione distaccata di Empoli del tribunale di Firenze. Infatti il territorio di riferimento, cioè l'Empolese - Valdelsa, ha una popolazione residente di circa 175.000 abitanti e vi sono insediate numerose e rilevanti attività produttive, tanto che negli anni scorsi si è costituita l'unione degli undici comuni con funzioni amministrative decentrate

prima dalla provincia e adesso dalla città metropolitana di Firenze.

Peraltro a favore dell'ipotesi della istituzione di un tribunale ordinario e di una procura della Repubblica a Empoli si sono già espressi favorevolmente gli enti locali.

Infatti il progetto relativo è stato approvato da varie delibere dei consigli comunali interessati e trattato dalla mozione del Consiglio regionale della Toscana n. 2397 (In merito alla distribuzione dei tribunali sul territorio regionale della Toscana) approvata nella seduta del 28 luglio 2020. Infine è stata emanata la delibera della giunta comunale di Empoli del 15 luglio 2020 con cui si è chiesto al Ministero della giustizia l'istituzione a Empoli del tribunale ordinario e della procura della Repubblica dichiarando la propria disponibilità a mettere a disposizione i relativi immobili di proprietà dell'amministrazione comunale.

Pertanto da parte del Consiglio regionale proponente si ritiene che, anche al fine di adeguare la rete nazionale degli uffici giudiziari alle nuove necessità demografiche ed economiche di specifici territori, possano non solo essere ricostituiti i circondari dei 31 tribunali soppressi ma anche, a certe condizioni, possano essere istituiti, sempre con il contributo economico delle regioni richiedenti, anche nuovi tribunali ordinari nelle città in cui avevano sede alcune delle 220 sezioni distaccate di tribunale soppresse con la riforma del 2012. Sia la ricostituzione dei tribunali soppressi sia l'istituzione di nuovi tribunali in alcune delle città in cui si trovavano le sezioni distaccate di tribunale soppresse potranno essere effettuate anche mediante la costituzione di circondari che prevedano l'inserimento di altri comuni facenti parte del medesimo circondario o di altri circondari confinanti, purché facenti parte del medesimo distretto di corte d'appello. In ogni caso, alla ricostituzione o all'istituzione del tribunale dovrà necessariamente seguire la ricostituzione o l'istituzione della, relativa procura della Repubblica avente sede anch'essa nel comune in cui si trova il tribunale e avente competenza sul medesimo circondario. Per non disallinearsi dal fine del contenimento della spesa pubblica perseguito dalla riforma, le spese di adeguamento, di gestione e di manutenzione degli immobili adibiti ai tribunali e alle procure ricostituite o istituite e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture sono integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria. Si ritiene che la tipologia di convenzioni stipulabili ai sensi dell'intervento proposto si pone come superamento della possibilità prevista dal disposto di cui al comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012, il quale va pertanto abrogato.

Infine, l'articolo 8-bis prevede che in seguito al ripristino o all'istituzione della funzione giudiziaria dei tribunali rispettivamente soppressi o costituiti siano conseguentemente adeguati la tabella A annessa all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e le altre tabelle già modificate dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, con la ricostituzione o l'istituzione dei relativi circondari.

La proposta prevede la disposizione di invarianza finanziaria. Il disegno di legge non comporta infatti oneri a carico del bilancio dello Stato perché si afferma che gli oneri derivanti dal ripristino delle funzioni giudiziarie, nelle rispettive sedi, dei tribunali ripristinati o istituiti sono a carico del bilancio delle regioni richiedenti. Nello specifico è stabilito che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente, rimanendo a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.

Poiché il testo, pur relazionato in motivazione ad una situazione locale, reca una disciplina di ordine generale, si segnala nei medesimi termini dell'altro disegno di legge regionale analogamente strutturato, quello del consiglio regionale abruzzese Atto Senato n. 1948.

Si rammenta infine che, nel corso delle audizioni dell'Ufficio di presidenza integrato a fini conoscitivi sulle possibili modifiche alla geografia giudiziaria, sono stati ascoltati, soggetti interessati ad illustrare questa situazione territoriale.

Il [PRESIDENTE](#) fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 4 marzo alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2139) Felicia GAUDIANO ed altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 agosto 2021.

Il **PRESIDENTE** fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 4 marzo alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2356) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti
(Rinvio del seguito dell'esame)

Stante l'assenza dei prescritti pareri della Commissione bilancio e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** comunica che, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta già convocata per domani, mercoledì 16 febbraio, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 279 (pom.) del 29/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 29 MARZO 2022
279ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(1438\)](#) *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

[\(1516\)](#) *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

[\(1555\)](#) *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

[\(1582\)](#) *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*

[\(1714\)](#) *ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 ottobre 2021.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che i disegni di legge sulla magistratura onoraria, all'esame in sede referente presso la 2ª Commissione da quasi tre anni, hanno registrato un fatto nuovo nella scorsa sessione di bilancio: i commi da 629 a 633 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 hanno modificato il decreto legislativo n. 116 del 2017, con una conferma a domanda per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore di quel decreto. Questo fatto nuovo rende necessario adeguare la procedura di esame fin qui svolta, che viene dal Presidente brevemente rievocata. I rappresentanti del Governo in Commissione hanno sempre dichiarato la loro disponibilità ad un completamento della disciplina sulla magistratura onoraria: in che termini ciò debba avvenire è l'oggetto del quesito che il Presidente rivolge al Governo, per consentire poi ai Gruppi di valutare se sia necessario procedere alla redazione di un nuovo testo base.

La sottosegretaria MACINA esordisce avvertendo che un ulteriore intervento di interpretazione autentica potrebbe rendersi necessario sulla norma approvata in sessione di bilancio, relativamente al requisito del numero delle giornate lavorative minime richieste ai giudici onorari; in ogni caso, dichiara la massima disponibilità del Governo a presenziare ed a contribuire fattivamente ad una nuova sessione di lavori, che adegui alle linee di indirizzo già approntate la disciplina a regime della magistratura onoraria. Del resto, anche la Commissione Castelli seguiva due filoni di intervento; in sessione di bilancio, l'obiettivo dell'intervento governativo era quello di disegnare uno status per i magistrati onorari che erano già in servizio al momento dell'entrata in vigore dell'intervento normativo, senza tuttavia in alcun modo intaccare l'emananda disciplina giuridica per coloro che entreranno a far parte della magistratura onoraria negli anni a venire. Al senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) - che esprime perplessità sul fatto che non vengono disciplinati i profili economici, per coloro che verranno immessi dalla magistratura onoraria - la Sottosegretaria dichiara che la linea tracciata per il progresso potrà essere adeguatamente valorizzata anche per affrontare la normativa a regime.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) interviene invitando il Governo a farsi carico definitivamente del problema mediante ricorso al decreto-legge, prendendo atto del fatto che l'iniziativa parlamentare si sia più volte arenata. Critica poi l'intervento da ultimo inserito nella legge di bilancio che, a suo dire, non risolve il rischio della procedura di infrazione in corso, ma anzi rappresenta un buon viatico per una nuova procedura di infrazione.

La senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) si dice favorevole a riprendere in considerazione il testo base delle senatrici Evangelista e Valente, apportandovi i necessari adeguamenti: chiede che sin d'ora venga concesso un termine ai relatori per poter iniziare a lavorare immediatamente.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) ricorda le asperità e le criticità del percorso parlamentare della riforma della magistratura onoraria; si dice scettica circa la possibilità che essa venga approvata prima della fine della legislatura, considerando che comunque non è da escludere che la Camera dei deputati voglia modificare l'eventuale testo che sarà licenziato dal Senato (con ovviamente il rischio di un irrimediabile allungamento dei tempi per l'approvazione finale).

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) auspica una soluzione della questione entro la fine della legislatura; tuttavia non esclude la possibilità che si possa fare ricorso all'intervento del Governo con decreto-legge.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda con il senatore Mirabelli, ma si dice scettico sulla possibilità di risolvere la questione entro la fine della legislatura: nello sforzo di accontentare tutte le associazioni che rappresentano gli interessi di categoria, si rischia il risultato di non riuscire - ad oggi - a produrre un testo organico. Ad ogni modo si dice contrario ad un intervento d'urgenza del Governo.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) concorda sull'importanza del ruolo dei magistrati onorari per il funzionamento della giustizia che, altrimenti, sarebbe destinata al collasso, stante l'impossibilità numerica di una loro sostituzione con i magistrati ordinari; c'è perciò la necessità di riconoscere loro uno status giuridico ed economico organico e definitivo. Auspica l'adozione di una soluzione organica e non estemporanea o emergenziale stanziando, in proposito, le adeguate risorse economiche: l'importante è il contenuto e non il veicolo che si utilizzerà per l'intervento normativo, essendo, a suo dire, del tutto irrilevante il ricorso al decreto-legge o al disegno di legge di iniziativa governativa o di iniziativa parlamentare.

La senatrice [PIARULLI](#) (*M5S*) ritiene urgente l'adozione di un provvedimento legislativo organico;

auspica tuttavia un intervento del Governo mediante la decretazione d'urgenza; ad ogni modo si dice disponibile a collaborare all'ulteriore corso dell'iniziativa parlamentare.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) chiede al rappresentante del Governo di poter fornire un quadro fattuale a completamento dell'istruttoria, con i dati relativi al numero dei magistrati onorari in organico.

Il presidente [OSTELLARI](#), pur in parte comprendendo le ragioni del senatore Balboni, dissente dalla necessità di un intervento del Governo mediante un decreto-legge, che svuoterebbe il Parlamento delle proprie prerogative ed irreggimenterebbe la trattazione: insiste pertanto perché l'iniziativa rimanga in capo alla Commissione giustizia, proponendo di dare mandato ai relatori (magari prescindendo dalla costituzione di un comitato ristretto, esperienza già fatta nei mesi scorsi senza successo). Auspica una soluzione in tempi certi e rapidi e ritiene non impossibile l'adozione di una soluzione condivisa dalla Commissione. Non è implausibile il rispetto dei tempi mantenendo la sede referente, come luogo più appropriato per il varo di una disciplina a regime sulla magistratura onoraria: ovviamente la presenza proficua del rappresentante del Governo potrà utilmente contribuire al successo del tentativo, che dovrebbe essere esperito entro un arco di tempo limitato.

La senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) indica in dieci giorni la tempistica più idonea per il tentativo prefigurato dal Presidente e, stante il venir meno dell'appartenenza alla Commissione di una relatrice, comunica alla Presidenza la disponibilità della senatrice Piarulli per sostituirla.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto della disponibilità testé espressa e ricorda che, per l'altra relatrice (la senatrice Valente), risulta depositata una sostituzione per l'intero corso dei provvedimenti in titolo: pertanto, in assenza di comunicazioni diverse da parte del Gruppo di appartenenza, i relatori saranno Valente, Urraro e Piarulli.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) conferma che la senatrice Valente resta interessata a seguire i provvedimenti in titolo.

Dopo che la sottosegretaria MACINA ha riconfermato la piena disponibilità del Governo a collaborare con i relatori, la Commissione conviene a maggioranza (con il voto contrario del senatore [BALBONI](#) (*FdI*) e l'astensione del senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*)) di dare mandato ai relatori a redigere una nuova proposta che possa essere sottoposta alla Commissione, entro dieci giorni, per l'assunzione a testo base. Resta inteso che - nella nuova fase aperta, nella sede referente, dalla norma approvata in sessione di bilancio - i Gruppi valuteranno quali degli emendamenti già proposti mantengano attualità, riferendoli all'eventuale nuovo testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI (n. 360)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

La sottosegretaria MACINA evidenzia che la normativa ECRIS-TCN e il criterio di delega per la

riforma del processo penale afferiscono ad ambiti profondamente eterogenei: la prima riguarda lo scambio, tra gli Stati membri, delle informazioni e dei dati sulle condanne (definitive, ovviamente) contenuti nei rispettivi casellari giudiziari, la gestione dei cui dati - oggetto di trasmissione - avviene nel rigoroso rispetto di ogni cautela prevista dalle norme sulla *privacy*; il criterio di delega di cui all'art. 1, comma 25, della legge 4 ottobre 2021, n. 237, garantisce al cittadino - nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere - il diritto alla "deindicizzazione" delle eventuali informazioni, concernenti il suo pregresso coinvolgimento nel procedimento penale in qualità di indagato o, rispettivamente, di imputato.

Il relatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) si dichiara soddisfatto della precisazione richiesta e propone l'espressione di un parere favorevole.

Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore, posta ai voti, risulta approvata, con le dichiarate astensioni dei senatori [BALBONI](#) (*FdI*), [GIARRUSSO](#) (*Misto-IpI-PVU*) e [CRUCIOLI](#) (*Misto*).

SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 758, 1948, 2139, 2322 E 2369 IN MATERIA DI GEOGRAFIA GIUDIZIARIA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sulla geografia giudiziaria sono stati proposti cinque disegni di legge che, fino ad oggi, sono stati esaminati separatamente ed il cui termine per emendamenti è decorso. Mentre per due di essi non sono stati proposti emendamenti, se ne registrano: n. 7 per il disegno di legge 1948; n. 5 per il disegno di legge n. 2139; n. 100 per il disegno di legge n. 2322. La 5ª Commissione non si è ancora pronunciata su nessuno di essi.

Invita poi i Gruppi a valutare la possibilità di una congiunzione di tutti i disegni di legge sulla geografia giudiziaria, ai fini di istituire un Comitato ristretto; esso avrebbe il compito di redigere un testo unificato, volto a decidere: se ed in quali realtà territoriali innovare l'attuale geografia giudiziaria; la procedura in base alla quale gli enti locali possano farsi carico delle relative spese o di parte di esse.

La senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) è contraria all'unificazione dell'*iter*, stante la peculiare natura del disegno di legge n. 2139, della cui relazione è onerata. Si tratta infatti di un testo che delega alla revisione dei criteri adottati all'epoca del Governo Monti, in un nuovo contesto che richiede una maggiore prossimità nell'erogazione del servizio giustizia: ciò sia in ragione delle esigenze logistiche, sia per fronteggiare la criticità della situazione in cui versano alcuni territori privi di un presidio di legalità.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto-IpI-PVU*) rievoca il trauma sperimentato nella scorsa legislatura, quando fallì il tentativo di revisione della geografia giudiziaria per adeguarla al dato demografico. I Gruppi erano unanimi nel combattere il furore ideologico con cui la *spending review* aveva cancellato il 47 per cento delle sedi giudiziarie; eppure, la proposta non ebbe seguito, probabilmente perché il metodo prescelto - quello della delega - è destinato a tradire le buone intenzioni del Parlamento. Ispiratori della revisione degli uffici giudiziari - all'epoca del governo Monti - furono gli interessi corporativi di alcuni magistrati che, in realtà, penalizzarono le sedi periferiche di modo da poter vedersi assegnate, come sedi di lavoro, città di medie o grandi dimensioni ben collegate e con tutti i servizi essenziali. Auspica pertanto che questa nuova riforma della geografia giudiziaria venga realizzata con l'opportuna vigilanza delle forze politiche: se invece verrà delegata agli uffici ministeriali, sarà destinata - come la precedente - al fallimento.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) rievoca anche lui il tentativo della scorsa legislatura, ispirato al criterio dosimetrico offerto dagli studi francesi, secondo cui una forchetta tra 60 e 80 magistrati è la

soglia ideale di efficienza per un ufficio giudiziario. Eppure, dalla scure della riforma della geografia giudiziaria è derivato in Italia un sistema totalmente irragionevole e disfunzionale, che ha prodotto l'abbandono del presidio di legalità rappresentato dai tribunali di alcuni territori finiti poi in balia delle infiltrazioni mafiose. Dopo il fallimento del tentativo della scorsa legislatura, sono rimasti inalterati gli abnormi effetti della revisione della geografia giudiziaria di quel decennio: ad esempio Sala Consilina è passata sotto il circondario di Corte d'appello di Potenza, Vigevano è stata soppressa come sede giudiziaria, Rossano Calabro resta senza un presidio di legalità importante e Chiavari vede un edificio, già completato e latitante rispetto al carcere, del tutto inutilizzato. Occorrerebbe invece una verifica non solo degli scostamenti demografici, ma anche delle ripercussioni della revisione delle circoscrizioni giudiziarie sull'efficienza della giustizia italiana: insiste affinché il Governo fornisca dati statistici che consentano di valutare l'impatto - che la precedente riforma della geografia giudiziaria può aver prodotto - sull'allungamento dei tempi e quindi sui disservizi al cittadino nella amministrazione della giustizia; scoprendo dove i processi sono diventati più lenti, si potrebbe individuare meglio dove offrire una soluzione, diversa dalla mera soppressione dell'ufficio giudiziario.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) apprezza la valenza conoscitiva della verifica testé richiesta, ma ricorda che almeno quattro disegni di legge tendono ad una puntuale riapertura di uffici giudiziari: rispetto a questo tipo di proposta, il disegno di legge invocato dalla relatrice D'Angelo segue un diverso schema di riorganizzazione non meno interessante. In ogni caso, auspica che si giunga alla approvazione di un testo condiviso, con criteri che consentano di riorganizzare con maggiore logicità e ragionevolezza le sedi giudiziarie.

Il presidente [OSTELLARI](#) prende atto che per il momento non vi è il consenso unanime per una congiunzione dei disegni di legge, pur rimanendo scettico sullo strumento della delega: ciò sia per gli argomenti espressi dal senatore Giarrusso, sia perché essa osterebbe ad un passaggio alla sede deliberante. Quanto all'onore di firma, il testo unificato non lo pregiudica, ma anzi consente l'inserzione di proposte innovative come quella avanzata dal Consiglio regionale abruzzese.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1948
XVIII Legislatura

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

Titolo breve: *Nuova organizzazione tribunali*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 293 \(pom.\)](#)

23 marzo 2022

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.1.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 293 (pom.) del 23/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCLEDÌ 23 MARZO 2022
293ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso dell'audizione svoltasi in Ufficio di Presidenza nella giornata del 15 marzo u.s., nell'ambito dell'esame dell'Atto COM (2021) 562, in materia di uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2533\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)
(Parere alle Commissioni 9a e 12a riunite su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [CESARO](#) (FIBP-UDC), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 9 del 17 febbraio 2022, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). Il Relatore ricorda che la Commissione si era espressa sul testo del provvedimento lo scorso 2 marzo 2022.

Evidenzia, quindi, che il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione delle peste suina 2021-2022, è stato presentato alla Commissione europea il 30 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 652/2014, sulla salute e benessere degli animali. Ora, nel mese di gennaio 2022, sono stati rilevati casi di PSA anche nelle regioni Piemonte e Liguria, e pertanto il Piano 2022 dovrà essere integrato con una sezione dedicata all'eradicazione in tali regioni.

Richiama, infine, il regolamento (UE) n. 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili, come integrato dai successivi regolamenti delegati, e il connesso regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.

Propone quindi di esprimere un parere non ostativo, sugli emendamenti, non ritenendo sussistenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il [PRESIDENTE](#), in assenza del relatore, senatore Nannicini, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese in favore di particolari categorie di imprese (bancarie e assicurative, imprese con più di 50 lavoratori o ricavi annui superiori a 10 milioni di euro), della pubblica amministrazione e delle società partecipate, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista.

Ricorda che la Commissione si era espressa sul testo del provvedimento lo scorso 12 gennaio 2022 e richiama le osservazioni in tale sede formulate, relative all'opportunità di estendere il campo di applicazione del provvedimento delineato dall'articolo 2, di sopprimere o rivedere i commi 4 e 5 dell'articolo 5, e di sopprimere o rivedere l'articolo 6 del provvedimento, che di fatto determinando la reintroduzione di tariffe vincolanti e una forma di regolamentazione economica dell'attività dei propri iscritti, eludendo le indicazioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, che in capo a tali soggetti non ammette alcun potere restrittivo della libertà contrattuale.

Il Presidente indica, quindi, gli emendamenti che rispondono alle richiamate osservazioni, tra cui gli emendamenti 2.7, 2.8, 2.9, 5.23, 5.24, 5.25, 6.1 e 12.1, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2562) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 3a e 4a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente [STEFANO](#) (PD), in qualità di relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante "disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina", che incorpora anche le "ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" disposte dal decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, che quindi non sarà convertito in legge.

Complessivamente il provvedimento si compone di 13 articoli, recanti disposizioni in materia di partecipazione militare alle iniziative NATO, fornitura gratuita di materiali militari non letali all'Ucraina, assistenza alla popolazione ucraina, rafforzamento della rete diplomatica e consolare a tutela dei cittadini italiani, approvvigionamento del gas naturale e riduzione dei consumi di gas, e potenziamento delle capacità di accoglienza dei profughi ucraini.

Nel dettaglio, il disegno di legge in esame autorizza la partecipazione, fino al 30 settembre 2022, del personale militare italiano alle iniziative della NATO relative all'impiego della forza ad elevata prontezza (*Very High Readiness Joint Task Force*), nonché la prosecuzione della partecipazione nell'ambito del dispositivo per la sorveglianza navale dell'area Sud dell'Alleanza, della presenza in

Lettonia e delle operazioni di *Air Policing* nella sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza, autorizzando a tal fine la spesa di 154,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21 milioni per l'anno 2023. Si autorizza poi la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzati alla cessione, a titolo gratuito, di mezzi ed equipaggiamenti militari di protezione alle autorità dell'Ucraina, il cui elenco è definito tramite decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze, e prevede che, fino al 31 dicembre 2022, le persone iscritte all'albo dei giornalisti, i fotoreporter e i videoperatori, che esercitano la propria attività in territorio ucraino, possano acquistare equipaggiamenti per esigenze di autodifesa, previo nulla osta del questore competente per il luogo di residenza.

Inoltre, il disegno di legge autorizza il Ministero degli affari esteri e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo a disporre i necessari interventi di assistenza o cooperazione in favore delle autorità e della popolazione dell'Ucraina, fino al 31 dicembre 2022, con misure in deroga alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sulla cooperazione allo sviluppo, e alle pertinenti disposizioni di legge, fatte salve le norme penali, la normativa antimafia e gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si dispone un incremento di 10 milioni di euro, per l'anno 2022, della dotazione finanziaria delle ambasciate e degli uffici consolari di prima categoria, al fine di potenziare le attività di protezione degli stessi e del relativo personale, nonché per provvedere alle spese per il vitto e alloggio del personale e dei cittadini alloggiati per ragioni di sicurezza. Si autorizza altresì la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 per l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici e del personale all'estero maggiormente esposti.

Si autorizza una spesa pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzata a potenziare le attività realizzate dall'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in tutela degli interessi italiani e per la protezione dei connazionali all'estero, e prevede un incremento pari a 100.000 euro per l'anno 2022 della spesa per i compensi spettanti al personale dell'Unità di crisi. Inoltre, al fine di fronteggiare l'instabilità del sistema nazionale di approvvigionamento del gas naturale, generata dalla crisi in atto, si prevede la possibilità di adottare, mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro della transizione ecologica, le misure previste dal Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, volte ad accrescere la disponibilità di gas e a ridurre i consumi. Si prevede poi che, in caso di adozione delle misure volte a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico, la società Terna Spa predisponga, per il periodo di durata dell'emergenza, un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone o olio combustibile, fermo restando il contributo derivante dagli impianti alimentati a energie rinnovabili.

Inoltre, si autorizza, fino al 31 dicembre 2022, per le imprese italiane che esportano verso l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, un cofinanziamento a fondo perduto non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo del sostegno alla patrimonializzazione. Il contributo è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE in materia di aiuti di Stato.

Si prevede altresì un incremento pari a 54 milioni di euro per l'anno 2022 delle risorse volte all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza destinati ai cittadini ucraini, nonché l'attivazione di ulteriori 3000 posti nel sistema di accoglienza e integrazione.

In ultimo, sono previste misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina, che svolgono attività di studio o ricerca presso le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli enti di ricerca.

Il Presidente presenta, quindi, un conferente schema di parere non ostativo, in cui richiama, in premessa, anche le conclusioni del Consiglio europeo del 24 febbraio 2022, e la risoluzione del Parlamento europeo del 1° marzo 2022 sull'aggressione russa contro l'Ucraina (P9_TA(2022)0052), attraverso cui si condanna l'aggressione della Federazione russa ai danni dell'Ucraina e si ribadisce la volontà degli Stati membri di sostenere l'Ucraina e la sua popolazione mediante sostegno politico, finanziario, umanitario e logistico supplementare anche in coordinamento con i partner e gli alleati, in seno alle Nazioni Unite, all'OSCE, alla NATO e al G7, nonché la decisione (PESC) 2022/338 del

Consiglio, del 28 febbraio 2022, che ha istituito una misura di assistenza a favore dell'Ucraina, da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF), finalizzata a contribuire al rafforzamento delle capacità e della resilienza delle forze armate ucraine, difendere l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina e proteggere la popolazione civile dall'aggressione in corso.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato ad altra seduta.

(1948) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [LICHERI](#) (M5S), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, con cui si prevede di modificare il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, di revisione delle circoscrizioni giudiziarie (cd. "taglia-tribunali"), che è stato adottato dal Governo Monti, in attuazione della delega conferita con la legge n. 148 del 2011, in materia di stabilizzazione finanziaria.

Lo scopo del provvedimento è di consentire la riattivazione, su richiesta delle regioni interessate, dei più di 280 uffici giudiziari sub-provinciali soppressi in tutta Italia con l'articolo 1 del citato decreto legislativo. In particolare il decreto ha previsto la soppressione di 31 tribunali, 31 procure e 220 sezioni distaccate di tribunale.

Il disegno di legge si riferisce, quindi, all'intero territorio italiano, sebbene l'iniziativa sia della regione Abruzzo, che rileva - nella relazione illustrativa - le gravissime difficoltà di accesso alla giustizia per i cittadini dei circondari di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, nella vasta zona dell'Abruzzo, che confina con il Lazio e il Molise, totalmente sfornita dei servizi giudiziari, avendo, il citato decreto legislativo n. 155 del 2012, concentrato l'amministrazione della giustizia nell'arco Nord-Est, costituito dai tribunali dell'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti.

Nella relazione del disegno di legge si sottolinea, inoltre, che la predetta soppressione dei tribunali risulta in netto contrasto con il principio del massimo decentramento dei servizi assicurati dallo Stato, previsto dall'articolo 5 della Costituzione, nonché con il "principio di prossimità" di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, in base al quale le decisioni devono essere prese nella maniera il più possibile vicina ai cittadini, coinvolgendo nel modo più efficace possibile le amministrazioni nazionali e locali, compresa evidentemente anche l'amministrazione della giustizia, che deve essere esercitata il più vicino possibile ai cittadini.

Nel dettaglio, l'articolo 1 prevede l'introduzione degli articoli 8-bis e 8-ter al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, stabilendo che i tribunali soppressi ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto legislativo possano essere riattivati, su richiesta delle regioni interessate. In tali casi, il Ministro della giustizia deve concludere apposite convenzioni con le regioni interessate, per la ripresa delle funzioni giudiziarie dei tribunali da ripristinare, prevedendo che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano a carico del bilancio della regione, mentre rimangano a carico dello Stato le spese di retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria. Inoltre, si prevede che il Ministro della giustizia provveda, entro cento giorni dalla stipula delle citate convenzioni, alla riformulazione o riapertura delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo dei tribunali ripristinati e alla loro copertura.

L'articolo 2 abroga il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.155, che prevede in via sperimentale l'esercizio di funzioni giudiziarie, per il tempo necessario, nelle sedi degli uffici soppressi, e che sarebbe quindi superato dal provvedimento in esame. L'articolo 3 contiene, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Il Relatore, quindi, dà conto degli emendamenti e presenta uno schema di parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI (n. 360)

(Osservazioni alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

La senatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*), relatrice, svolge una relazione integrativa, in riferimento a una richiesta di chiarimento, emersa nella precedente seduta, rispetto alla normativa a tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali, nell'ambito dello schema di decreto legislativo in esame, relativo al sistema europeo di scambio delle informazioni dei casellari giudiziari (ECRIS) relative ai cittadini di Paesi terzi.

La Relatrice ricorda, in primo luogo, che il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74, di attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, sugli scambi fra gli Stati membri di informazioni del casellario giudiziario, stabilisce all'articolo 9, relativo alle "condizioni di utilizzo dei dati personali", che: "Salva la disciplina sul trattamento dei dati personali relativi a decisioni pronunciate in Italia, i dati personali ricevuti dalle autorità centrali degli altri Stati membri, ai fini di un procedimento penale o per fini diversi da un procedimento penale, possono essere utilizzati solo ai fini del procedimento penale per il quale sono stati richiesti o per i fini e nei limiti della richiesta."

Tale divieto di utilizzo dei dati personali per fini diversi è integrato dallo schema di decreto legislativo in esame, che all'articolo 2, lettera d), prevede una modifica all'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 74 del 2016, per stabilire che, nella trasmissione delle informazioni, l'Ufficio centrale del casellario deve anche comunicare il divieto di utilizzare le informazioni per scopi diversi da un procedimento penale.

Lo stesso divieto è stabilito anche all'articolo 28 del testo unico del casellario giudiziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in cui si specifica che i dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi devono essere trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e limitatamente ai fini del procedimento amministrativo al quale si riferisce la richiesta.

In ogni caso, in via generale si applica il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di attuazione della direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Mentre, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali al di fuori dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, si applica il regolamento generale sulla *privacy*, il regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Infine, la decisione quadro 2009/315/GAI specifica che ai dati personali trattati in base alle norme da essa introdotte si applica la Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale.

Per quanto riguarda l'esempio citato nella precedente seduta, relativo allo scambio di informazioni su una condanna per un reato sessuale a danno di minori, la Relatrice precisa che, tale scambio di informazioni tra Stati membri, consente di impedire al reo di occultare tale condanna in un altro Stato membro e quindi gli impedisce di poter esercitare un'attività professionale che comporti contatti diretti

e regolari con minori.

Con riferimento alla tutela dei dati personali del minore coinvolto, la Relatrice evidenzia che le informazioni oggetto di scambio sono elencate nell'articolo 5-ter del testo unico del casellario giudiziario (Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002), come introdotto dal decreto legislativo n. 74 del 2016, di attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI. Tali informazioni riguardano i dati sull'identità del condannato e del reato, compreso il tipo di reato, la data e il luogo dello stesso, nonché la pena inflitta e le eventuali interdizioni derivanti dalla condanna. Non sono invece oggetto di iscrizione nel casellario giudiziario europeo e quindi non sono oggetto di scambio tra Stati membri, gli elementi di contenuto del reato tra cui l'identificazione - nel caso di specie - del minore coinvolto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 13,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2533

La 14ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 9 del 17 febbraio 2022, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA); richiamato il parere sul testo, espresso il 2 marzo 2022; ricordato, in particolare, che l'articolo 1 prevede che le regioni e le province autonome debbano predisporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA dalla specie cinghiale (Sus scrofa) e dai suini da allevamento, in conformità alle disposizioni del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione delle peste suina 2021-2022, presentato alla Commissione europea il 30 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 652/2014, sulla salute e benessere degli animali; ricordato che il regolamento (UE) n. 652/2014 è stato abrogato dal regolamento (UE) 2021/690, facendo salvi i piani adottati in base al citato articolo 12, che potranno essere finanziati dal programma europeo per il mercato unico, di cui allo stesso regolamento (UE) 2021/690; rilevato che, in ragione dell'insorgenza della PSA, nel mese di gennaio 2022, nelle regioni Piemonte e Liguria, il Piano 2022 dovrà essere integrato con una sezione dedicata all'eradicazione in tali regioni; considerato il regolamento (UE) n. 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili, come integrato dai successivi regolamenti delegati, e il connesso regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana; valutato che gli emendamenti non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2419

La 14ª Commissione permanente,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese in favore di particolari categorie di imprese (bancarie e assicurative, imprese con più di 50 lavoratori o ricavi annui superiori a 10 milioni di euro), della pubblica amministrazione e delle società partecipate, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista,
richiamato il parere espresso sul disegno di legge il 12 gennaio 2022;
richiamata l'osservazione espressa nel predetto parere, relativa all'opportunità di estendere il campo di applicazione del provvedimento, delineato dall'articolo 2, anche ai rapporti di natura non convenzionale;
richiamata l'osservazione relativa all'opportunità di sopprimere o rivedere i commi 4 e 5 dell'articolo 5 del provvedimento, che attribuiscono agli ordini professionali la legittimazione ad adire l'autorità giudiziaria nel caso in cui ravvisino violazioni delle disposizioni sull'equo compenso nonché il dovere di attivare l'azione disciplinare nei confronti degli iscritti che abbiano accettato (o preventivato) un compenso sotto la soglia di equità, in tal modo di fatto determinando la reintroduzione di tariffe vincolanti, in contrasto con i principi del diritto europeo;
richiamata l'osservazione relativa all'opportunità di sopprimere o rivedere l'articolo 6 del provvedimento, che introduce la possibilità per imprese e ordini professionali di concordare modelli di convenzione, comprensivi dell'indicazione dei compensi, a cui è attribuita presunzione di equità, fino a prova contraria, in tal modo di fatto determinando la reintroduzione di tariffe vincolanti e una forma di regolamentazione economica dell'attività dei propri iscritti, eludendo le indicazioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, che in capo a tali soggetti non ammette alcun potere restrittivo della libertà contrattuale, e determinando un "doppio binario" tra professionisti iscritti e non iscritti agli ordini;
considerati gli emendamenti che rispondono alle richiamate osservazioni, tra cui gli emendamenti 2.7, 2.8, 2.9, 5.23, 5.24, 5.25, 6.1 e 12.1,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1948 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 14ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti;
considerato che l'articolo 1 del disegno di legge prevede l'introduzione degli articoli 8-bis e 8-ter, nel decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, con cui si consente, su richiesta delle regioni interessate, di ripristinare gli uffici giudiziari sub-provinciali soppressi ai sensi dell'articolo 1 dello stesso decreto legislativo n. 155;
tenuto conto del "principio di prossimità" di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, in base al quale le decisioni devono essere prese nella maniera il più possibile vicina ai cittadini, coinvolgendo nel modo più efficace possibile le amministrazioni nazionali e locali, compresa l'amministrazione della giustizia;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge e sugli emendamenti ad

esso riferiti.

